REGISTRAZIONE N. 259 TRIBUNALE DI ROMA - ANNO 1999 - PERIODICITÀ 12 NUMERI
COPIA GRATUITA PER ASSOCIATI E ISTITUZIONI NewsLiftLetter

ORGANO SOGGETTO AL SERVIZIO ISPETTIVO DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE DELLE COMUNICAZIONI – REGISTRO DI OPERATORI DI COMUNICAZIONE N. 17600

Gennaio 2020
Num. 01/12

UN.I.O.N. MAGAZINE

by NewsLiftLetter

ORGANO DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE DEGLI ORGANISMI DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ CHE CERTIFICANO PRODOTTI E SERVIZI DI ISPEZIONE DI IMPIANTI SECONDO LE NORME 17020 E 17065

www.uni-on.it
magazine@uni-on.it

EDITORIALE
A cura di IGINIO S. LENTINI, Direttore Responsabile UN.I.O.N. Magazine pag. 7

Focus
Nota UN.I.O.N. - D.L. 162.2019, art. 36 - introduzione all'art. 7 bis nel DPR 462.2001
pag. 14

ATTIVITÀ MENSILE DELL'ASSOCIAZIONE
pag. 20

SPAZIO UN.I.O.N. pag. 22

Il presente numero si compone di n. 58 pagine

UN.I.O.N. MAGAZINE

Anno 2019 numero 1

Via Michelangelo Peroglio, 15 − 00144 Roma

Tel. 06 87694103

Fax 06 81151699

Cell. 335 1004161

magazine@uni-on.it

Direttore Responsabile: ***Dott. Iginio S. Lentini***

Coordinamento redazionale: a cura della segreteria UN.I.O.N.

Autorizzazione del Tribunale di Roma n. 259 del 1999

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 UN.I.O.N. - Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati garantisce la massima riservatezza nell'utilizzo della proprio banca dati con finalità di invio della presente pubblicazione e/o di comunicazioni e informazioni.

Ai sensi dell'art. 7, ai destinatari, ad esclusione dei Soci che per effetto delle condizioni di iscrizione sono obbligati alla ricezione di ciascuno dei 12 numeri annuali, è data la facoltà di esercitare il diritto di cancellazione o rettifica dei dati ad essi riferiti (s.v. informativa sul Trattamento dei Dati Personali nelle pagine seguenti).

COPYRIGHT © 2018 UN.I.O.N.

Tutti i diritti sono riservati.

L'utilizzo anche parziale di quanto pubblicato in UN.I.O.N. Magazine deve essere autorizzato dal Direttore Responsabile.

INFORMATIVA A DIPENDENTI, ASSOCIATI, CONSULENTI, DOCENTI, TRAINERS E ALTRI COLLABORATORI UN.I.O.N. SUL *TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI* (Regolamento UE 679/2016)

Ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679, **UN.I.O.N.** informa che i dati personali forniti anche verbalmente, ovvero, altrimenti acquisiti nell'ambito dell'attività associativa, potranno essere oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività dell'Associazione. Per "trattamento di dati personali", si intende, ai sensi dell'Art.4 p. 2 del GDPR, qualsiasi operazione o insieme di queste, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati o applicate a dati personali o insieme di questi, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Titolare del Trattamento dei Dati è UN.I.O.N. Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati – Associazione no profit - con sede in Roma – 00144 – Via Michelangelo Peroglio,15 - CF 97220490581, email:

privacy@uni-on.it , nella persona del Rappresentante Legale e Presidente Dr. Iginio S. Lentini.

I dati personali potranno essere trattati per: *a) L'adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero, da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge, nonché da organi di vigilanza; b) Finalità strettamente connesse e strumentali all'attività associativa, agli scopi statutari, nonché alla gestione contabile, amministrativa e fiscale, per adempiere alle Sue richieste specifiche, per finalità di tutela del credito dell'Associazione verso l'iscritto nonché per finalità informative relative a servizi erogati attraverso organi di informazione e comunicazione quali UN.I.O.N. MAGAZINE e Sito web ed altri servizi collegati o strumentali alle finalità statutarie o associative, anche per mezzo di posta elettronica (tali dati NON sono ceduti a terzi). Il conferimento dei dati personali di cui alle lettere a) e b) del menzionato art.13, è obbligatorio ed il rifiuto di fornirli determinerà l'impossibilità di effettuazione dei trattamenti ivi indicati e la fruizione dei servizi associativi. Per quanto riguarda le stesse lettere a) ed b) ma con riferimento ai trattamenti, si precisa che questi non richiedono il consenso in quanto previsti o per legge o contrattualmente.*

Soggetti e categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati e/o diffusi: *a) ad Enti o uffici Pubblici in funzione degli obblighi di legge; b) a soggetti che forniranno servizi di consulenza, docenza, trainer di corsi-formazione, assistenza informatica strettamente connessi e strumentali alla gestione dei rapporti tra Associato e Associazione oltre ai fornitori di quest'ultima, nonché dipendenti e collaboratori dell'Associazione, a Istituti di credito, a società o singoli legali di recupero crediti, altri liberi Professionisti di cui alle funzioni della sede operativa dell'Associazione, nonché alle pubbliche Autorità ed Amministrazioni. Si precisa che tali soggetti effettueranno autonomamente in qualità di ''responsabili esterni'', ai sensi dell'art.28 del GDPR, il trattamento dei dati ad essi comunicati dal Titolare del Trattamento suindicato. L'elenco completo dei responsabili del trattamento dei dati suindicati a cui vengono comunicati i dati stessi, può essere ottenuto, scrivendo al Titolare del Trattamento di cui alla email:*

privacy@uni-on.it *riservata alle questioni e adempimenti correlati al GDPR.*

Modalità del Trattamento. In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, anche avvalendosi di piattaforme virtuali (cloud), *con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.*

Periodo di conservazione dei dati. *I dati saranno conservati per tutto il tempo necessario al loro trattamento. In caso di scioglimento del vincolo derivato dalla perdita del diritto di Associato UN.I.O.N., così come quello di natura diversa, quale docente, consulente, trainer, informatico o di un comunque altro rapporto di collaborazione diretta o indiretta verso l'Associazione, è previsto per l'interessato il diritto di limitazione al trattamento (es: la sola conservazione con esclusione di qualsiasi altro utilizzo). Alla cessazione del rapporto, copia dei documenti inerenti all'espletamento dei corsi di formazione, effettuati tuttavia senza l'obbligo di rispetto di particolari parametri legislativi, se non quelli specifici delle norme tecnico/legislative e delle tematiche collegate all'istruzione di riferimento, sarà conservata per dieci anni, nonché tale documentazione, unitamente a copia dell'attestato di presenza, conservata in relazione ad esigenze di dimostrabilità del singolo partecipante, laddove ritenuta necessaria e per il tempo strettamente necessario.*

Diritti dell'interessato ai sensi degli Artt. 15-16-17-18-19-20-21 GDPR. L'interessato ha il diritto di ottenere l'indicazione: *1) Degli estremi identificativi del Titolare o del suo rappresentante; 2) del responsabile della Protezione dei Dati, ove applicabile; 3) Delle finalità e modalità del trattamento; 4) I legittimi interessi perseguiti, ove applicabile; 5) Delle categorie dei Dati in questione; 6) Dell'origine dei dati stessi laddove non raccolti direttamente presso l'interessato; 7) Dei destinatari a cui i Dati personali sono o saranno comunicati, in particolare se localizzati in Paesi terzi; 8) Quando possibile, il periodo di conservazione dei Dati previsto oppure i criteri per determinare tale periodo; 9) Della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici.*

Inoltre, l'interessato ha diritto: *all'accesso ai propri dati al fine dell'aggiornamento, della rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, dell'integrazione degli stessi; all'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sopraddette sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i Dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; alla cancellazione (diritto all'oblio) dei propri Dati senza giustificato ritardo da parte del Titolare, laddove: a) i Dati non siano più necessari rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti; b) l'interessato revochi il consenso e non sussista altro fondamento giuridico; c) l'interessato si opponga e non sussista interesse legittimo al trattamento; d) i dati sono stati trattati illecitamente; e) i dati debbano essere cancellati per adempiere ad un obbligo legale previsto dall'UNIONE o dallo Stato membro nel quale risiede il Titolare; f) di ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano, forniti ad un Titolare del Trattamento, avendo il diritto di trasmettere tali dati ad altro Titolare senza impedimento alcuno (diritto alla portabilità dei Dati); g) alla revoca del consenso fornito, anche di Dati particolari, in qualsiasi momento; h) alla presentazione di formale reclamo/ ricorso presso il Garante per la Protezione dei Dati Personali (00186 – P.zza di Monte Citorio, 121- Roma). Infine, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al Trattamento dei Dati Personali che lo riguardano ai sensi dell'art.6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni.*

Data, 07/08/2018

A tutti gli iscritti.

Il D.Lgs n.101 del 10/08/18 – qui allegato – è stato pubblicato in G.U. il 4/9 u.s., entrando in vigore **il 19/09 p.v.,** avendo recepito il nostro Paese , pertanto, nella sua normativa nazionale in materia di "privacy", l'adeguamento delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 GDPR di cui in precedenza (in data 07/08/2018) avevate ricevuto dall'associazione apposita informativa.

Molto succintamente, Vi informiamo delle novità contenute nel suddetto D. Lgs 101:

Sanzioni penali: si precisano le conseguenze dell'omesso rispetto della "privacy", dedicandovi quanto delle sanzioni amm.ve a quelle penali. Per queste ultime, il D. Lgs ha irrigidito le sanzioni (più leggere quelle del Regolamento europeo che aveva optato per un maggior numero di sanzioni solo amm.ve..). Rientrano, ad es., i reati di trattamento illecito di dati personali, di acquisizione fraudolenta e di false dich.ni rese al Garante.

Sanzioni amm.ve: le imprese che violano gli obblighi "privacy" specificati in questo Decreto, rischiano sanzioni (che saranno applicare dal Garante Privacy dietro apposito reclamo o quale conseguenza di accessi o ispezioni della GdF) da 10 milioni a 20 milioni di euro che, una volta notificate all'impresa, hanno un termine di 30gg per inviare le difese ovvero la stessa azienda chiedere di essere sentita.

Consenso sui "social": il consenso può essere espresso dal soggetto che ha compiuto **14 anni.** Per quelli di età inferiore è necessario il consenso di chi esercita su di loro la responsabilità genitoriale.

Curriculum vitae. Di primario rilievo è la novità alla quale deve attenersi il *titolare del trattamento* in caso di ricezione del CV finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro, stabilendo il Decreto in oggetto che *le informazioni di cui all'art.13 del GDPR (titolare del trattamento, responsabile dei dati personali, finalità, etc.) vanno fornite solo al momento del* ***primo contatto utile*** *successivo all'invio del CV. In base all'art.6, par. 1) del GDPR,* ***il consenso al trattamento dei dati personali contenuti nei curricula NON è richiesto.***

Per il resto, potete leggerVi questo nuovo D. Lgs e se avete qualche dubbio, Vi risponderemo.

La presente sarà apposta sul Magazine e sul sito (fino alla fine di settembre in corso).

Cordiali saluti.

Dr. Iginio S. Lentini

Presidente UN.I.O.N.

INDICE

L'Editoriale **pag. 7**

Statistiche Mensili sito UN.I.O.N. **pag. 13**

Focus **pag. 14**

Attività mensile dell'Associazione **pag. 20**

Save the date **pag. 21**

Spazio UN.I.O.N. **pag. 22**

Spazio Finco **pag. 36**

News **pag. 47**

Peculiarità dell'Associazione **pag. 55**

Elenco Associati **pag. 57**

L'EDITORIALE

Di *Iginio Salvatore Lentini*

Non potrei iniziare questo *editoriale*, senza prima augurare a tutti Voi un sincero BUON ANNO! E mentre le vacanze di Natale – che spero abbiate trascorso in letizia e serenità con i Vostri cari – mi hanno personalmente offerto l'occasione per riflettere (sulla mia vita; sul perché dell'altruismo non ricambiato; sulla difficoltà di mostrarsi duri, quando il carattere non riflette tale stampo): lo spunto (neanche a farlo apposta!) me l'ha offerto un drammaturgo-scrittore-poeta a me particolarmente caro (lo cito spesso davanti alle persone che frequento e nei miei spazi giornalistici), Luigi Pirandello. Mentre brindavo, pensando al suo "Cosi è, se vi pare", riflettendo su quanto questo suo apparentemente semplice dixit, ne indica nella vita di tutti i giorni, mentre pensavo ad un biglietto di auguri giuntomi in quei giorni di festa ("Se bevi spumante, l'anno nuovo sarà brillante"), laddove lo sforzo di fantasia del mittente era riuscito a catturare l'essenza di un'alta filosofia terrena, tenendo il bicchiere in mano, ormai semivuoto, avrei voluto esternare (ma l'occasione non era propizia…) che siamo qualcuno senza essere nessuno, catturati, come siamo, da un'intimità forzata e prolungata con parenti, parentucoli e imbucati; con amici veri, falsi, meri conoscenti, possiamo prendere atto che ciò che ognuno di noi crede di essere non corrisponde spesso a ciò che gli altri pensano che siamo. E, tornando a Pirandello, scopriamo così di non essere quell'"uno" inconfondibile con cui ogni mattina ci presentiamo allo specchio, bensì i "centomila" noi stessi che esistono, uno per ciascuna, nella mente delle persone che ci frequentano, anche quelle più vicine, con la conseguenza che, non essendo quell'"uno", non siamo "nessuno": l'essere sensibili, scoprendo l'effetto di tale portata è senz'altro doloroso. Perché se da un lato comprendere meglio la natura vera del nostro rapporto con i simili è un indubbio fattore di maturità, dall'altro, però, vederla riflessa nelle persone che ci sono più vicine, così come in quelle che in quel momento sono lontane, persino radunate intorno a noi per le Feste, fisicamente o attraverso la lettura di un sms, può al contrario svelarci che anche loro non sono quelle che noi pensavamo, ma piuttosto "nessuno" e "centomila", facendo venir meno quella certezza di sincerità d'affetto camuffata come tale dall'opportunismo del rapporto intercorrente. Ed è un fatto che se ciò avviene in questi festosi momenti e non durante l'anno che ci impedisce di pensare a cose così complicate, è spiegabile con il mangiare e bere secondo tradizione dell'abbuffata natalizia? O quest'ultima serve a dimenticare ciò che interiormente si sta vivendo? Mi pare che, cambiando l'ordine dei fattori…

E allora, coinvolto dall'ineluttabilità di quel "così è se vi pare", nel momento in cui dal brindisi… comunitario, si passa alla beata solitudine di quella poltrona che ci avvolge quasi a dimenticare ciò che è stato, qui, il nostro essere pensante riflette della seriosità della nostra posizione, inevitabilmente accostandosi al lavoro (ah, eccolo che pure adesso viene a rompere!) ed una abbondante messe paragonale individua nelle regole la pretesa che esse vadano (sempre?) rispettate, aprendosi un turbinio di interrogativi, tali da rimproverarci perché non si è pensato ad altro!! Ma, così è… E dove vanno le considerazioni a valle di queste regole e del loro rispetto? Basta riferirsi alla città, in particolare quella che vivo, Roma. Si sa che per acquistare qualcosa, ci si deve muovere, quindi attraversare talvolta Roma in lungo più che in largo. Orbene, questa mia città mi fa venire in mente, visto lo stato in cui penosamente versa, ad una specie di dissolvenza visiva che all'atto del constatare ciò che vedo si tramuta in repulsa: non solo per l'immondizia nelle strade o di mezzi pubblici che bruciano continuamente (senza che nessuno ne chieda conto e ragione) della cui inefficienza è del tutto pleonastico aggiungere quella della idiosincrasia del rispetto delle regole, ataviicamente nell'io dei romani (io sono un acquisito ma… non zoppico), tuttavia, di gran lunga accentuatasi da qualche anno a questa parte, interessando la sosta del veicolo in alcune zone tra le più convulse del traffico urbano, laddove si lascia l'auto, non solo in seconda ma spesso in terza fila. Altre amenità? Il semaforo che fa scattare in quel momento il "rosso" e dovrebbe obbligare a fermarci, è solo un'opinione; le strisce pedonali (se ne vedete una appena visibile, quando non completamente sbiadita, quindi neppure con la fantasia immaginabile di un attraversamento di persone e cose, è la normalità) rappresentano, pertanto, un altro problema perché non sempre, quando sono ignorate, la colpa è oggettivamente dell'automobilista (di sera, ad es. non si vedono e se aggiungete la scarsa illuminazione delle strade…): in ogni caso, è risultato che la stragrande quota di guidatori non le osserva, al punto di esserci guadagnati il titolo di "Roma Caput Mundi… europeo più pericolosa per i pedoni".

Non passa giorno, o quasi, che non vi sia un articolo, una tv e mass-media che non parli di persone falciate sulle strisce (o meglio, su quelle che una volta erano tali!). Potrei continuare con le buche ma ne parlo solo per porre una peregrina domanda: ma perché una buca appena tappata con una specie di catrame (solo perché è nero), dopo l'inevitabile pioggia, la si rivede – intonsa – alla prossima, a parte quella, accanto, lasciata lì come se fosse finito lo pseudo-catrame? Se è un fattore di costo, come sembrerebbe, non sarebbe meglio farla costare di più e tapparla di meno? O del costo-beneficio non ne conosce chi è affidatario dell'appalto? Oppure (c'è da pensarlo!), la gestione dell'appalto obbliga ad un contratto così lungo che pagare la penale rescissoria non conviene al Comune: ed ai cittadini che pagano le tasse (Roma ne ha il primato nazionale…), dove la "buca" è inclusa ma non in quanto pessimo servizio dell'esoso rattoppo, chi ci pensa? Pensate che se il sottoscritto trasferisse la propria residenza a Venezia, risparmierebbe il 30%! Tornando al carattere dei romani, in questa situazione di caos, il loro istinto primordiale è gioiosamente quello di far parte della massa del trambusto, della confusione, della disorganizzazione, tuttavia, sottolineando che il gesto singolo ha il suo peso a parte. E quando mi comporto da non romano, chi di questi ultimi mi osserva, parafrasando Sant'Ambrogio con la nota poesia "Vostra eccellenza che mi sta in cagnesco…", sono osservato… speciale, in quanto mi fermo anche prima della signora che si accinge ad attraversare sulle strisce pedonali (non foss'altro perché non posso immaginare se ci si mette a correre per paura, per l'urgenza o perché ha la carrozzina al seguito), fregandomene del tizio dietro che mi scandisce con il clacson la sua disapprovazione; oppure quando (sempre…) il cassonetto dell'immondizia è strapieno e cerco lo spazio (che trovo quasi sempre) per depositarla. Non parliamo poi del rispetto che si deve alla fila o agli spintoni in autobus, metropolitana, uffici pubblici, senza un minimo "scusi", discorso che si perpetua anche nei parcheggi quando troviamo l'ostacolo dell'auto che ci impedisce di uscire! Ma l'ultima volta non ce l'ho fatta! Stanco di aspettare che il proprietario si presentasse, ho chiamato il carro attrezzi che, manco a dirlo, è venuto immantinente e, nel momento stesso che il gancio era stato attivato, il tizio si presenta sgomento, pregando invano di poter pagare cash la multa per riavere la sua auto. Gli servirà per un'altra volta? Dubito! Quindi, ritornando al rispetto delle regole, siamo sicuri che tale formula valga a prescindere dell'entità delle regole violate, ovvero da chi le sta violando? Eppure, le regole, come la legge, sono eguali per tutti e valgono anche per l'anziano che salta la fila? E se uno, che non pretende lo scontrino dal vu-cumprà sotto il sole di Ferragosto, è un fan dell'evasione fiscale? La nostra propensione a pretendere che le regole si rispettino dovrebbe variare da regola a regola, da caso a caso: essere inflessibili nel rispetto delle piccole regole, ritengo sia giustizia di un'ingiustizia. Così facendo, dirà qualcuno, si commette sempre un atto incentivante di evasione delle tasse, ma siamo proprio sicuri che l'elusione è originata da tali *quisquilie e pinzillacchere?* Ognuno, dispone di una propria coscienza per comportarsi secondo la civica condotta, pertanto, ciò che ho analizzato non serve a chi ha ben altro di cui essere additato.
Di questo *editoriale* – che ne contempla anche del mese di gennaio – devo darvi tuttavia conto di quanto ha riguardato l'attività di dicembre. Ed allora, ecco in sintesi (se possibile!.), le notizie riguardanti tale mese, sottolineando che alcune attivazioni, iniziate a dicembre, sono state poi riprese nel mese successivo:

1) Banca Dati Inail per verifiche Dpr 462/01; 2) Problema scadenze attuali proroghe Dpr 462/01(MiSE-ACCREDIA); 3) Audit Accredia in INCSA srl; 4) Natale, regali, biglietti informatico-augurali e dintorni; 5) 2^ risorsa segreteria Union: incontro di congedo finale; 6) 1 anno ancora di Union quale socio Finco; 7) Unicredit e TWO srl; 8) Venezia, mio locale e acqua alta; 9) Fine anno "pappatorio"-conviviale con amici MLPS, e con MiSE?... non pervenuto!; 10) forse ci sarebbe stato qualcos'altro su cui soffermarsi, ma gli argomenti bastano ove non si voglia evitare un lungo, come non mai, *editoriale.*

BANCA DATI INAIL PER VERIFICHE DPR 462/01.
A me, francamente, era sfuggito ma a svegliarmi sono stati i non pochi iscritti i quali, piuttosto, su di toni (alquanto adirati) *me g'hanno posto el problem (...alla veneta)* o se preferite, alla meneghina (*fa ballaa l'oeucc, me racomandi)* nel caso del più calmo, mentre l'altro, diversamente, (*ma va a dà via i ciapp, Inail):* il tutto, riconducendosi al D.L. recante il Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022 (di cui alla manovra economico/finanziaria dello Stato) che il Senato avrebbe discusso all'indomani (martedì 17 dicembre: giorno più fortunato non avrebbe potuto essere!). Ora si dà il caso che il giorno che ne ho saputo (16/12), ho pensato di informare i due delegati Union che avrebbero partecipato alla riunione del MiSE con Accredia e le Associazioni degli OOAA interessati alla quaestio dei rinnovi delle proroghe delle autorizzazioni 462/01: mi interessava conoscere l'indirizzo che avrebbero preso le altre associazioni, in quanto con due di esse "stavo in campana" (che in romanesco significa "stai attento più del necessario"), avendo poi la conferma che solo queste due si erano manifestate favorevoli all'iniziativa 5% Inail. *ballaa l'oeucc, me racomandi)* nel caso del più calmo, mentre l'altro, diversamente, (*ma va a dà via i ciapp, Inail):* il tutto, riconducendosi al D.L. recante il Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022 (di cui alla manovra economico/finanziaria

dello Stato) che il Senato avrebbe discusso all'indomani (martedì 17 dicembre: giorno più fortunato non avrebbe potuto essere!). Ora si dà il caso che il giorno che ne ho saputo (16/12), ho pensato di informare i due delegati Union che avrebbero partecipato alla riunione del MiSE con Accredia e le Associazioni degli OOAA interessati alla quaestio dei rinnovi delle proroghe delle autorizzazioni 462/01: mi interessava conoscere l'indirizzo che avrebbero preso le altre associazioni, in quanto con due di esse "stavo in campana" (che in romanesco significa "stai attento più del necessario"), avendo poi la conferma che solo queste due si erano manifestate favorevoli all'iniziativa 5% Inail. Ora, trattandosi di esborsi impropri (riconoscere a tale Istituto il succitato quid da defalcare dal costo verifica concordato con il DDL), è chiaro che di tale incidenza, a farne le maggiori spese sono le PMI delle cui lodi, a parole, ci si spertica ma in realtà quando si tratta di pretendere un qualsiasi esborso, provate a verificare se lo stesso Stato o gli enti parastatali come Inail, abbiano una sola volta pensato di applicare la misurazione del relativo fatturato di tali aziende stesse, Organismi o altro che siano, attraverso la dimostrazione del loro fatturato che renderebbe giustizia tra chi fattura 200 mila euro ed un altro di 1.200! Ed è così anche con altri costi, ad es. quelli di accreditamento, laddove il tempo di audit (2 gg. con 2 auditors) è lo stesso che tale ente unico italiano fa pagare, a prescindere dal fatturato. La giustificazione addotta (estrapolazione "a campione" dei verbali di verifica dai quali misurare la qualità e la rispondenza ai principi della 17020:2012 ovvero 17065) non convince; infatti, il *campione* estrapolato dal piccolo, si misura su di una quantità inferiore rispetto al grande organismo, al quale se ne enuclea di una maggiore consistenza e, per la legge del calcolo delle possibilità, è proprio il piccolo che ha le maggiori possibilità di essere colto in fallo! E sul piano della metodica, pertanto, se ne dimostra nel merito del costo audit, essendo le due giornate di controllo le stesse per ognuno dei 92 (?) accreditati, qualcuno dovrà convincermi dove sta il pari e patta del costo indistintamente applicato tra grande e piccolo! Comunque, tali costi servono almeno per lavorare, mentre quelli, di introiti, che Inail vuole di quel suddetto 5%, collegando la legge 162/2019 ad un nuovo Art. 7 bis e, di questo, ad altro Decreto dell'ei fu Ispesl del 2005, oggi rispolverato per l'occasione (tariffario delle verifiche e… dintorni), può trovare la sua ragionevolezza d'essere solo con le proposte ed i correttivi che Union ha presentato, indirizzando un emendamento in ragione delle decisioni finali del "Milleproroghe" e, a parte, una nota istituzionale ad autorità parlamentari e governative, non escludendo della conoscenza stessa il MiSE e il MLPS. E siccome tutto questo bailamme operativo è conciso ante e post delle festività natalizie e di Capodanno, Union si è dovuta attivare a prescindere: due componenti del CD hanno collaborato attivamente con lo scrivente e, soprattutto, con il nostro legale che aveva, in assenza di queste previsioni, comunicato a noi la chiusura del suo studio dal… al…, tuttavia, lasciando il proprio numero di cellulare per "eventuali" esigenze. Da quel momento delle ore 20.00 della Vigilia di Natale, riprendendo le mail il 27 fino al 31.12, a poche ore dalla nascita del 2020, il DL n.162/2019 e l'insieme legislativo collegato, trovava la sua ragion d'essere con l'approvazione della Camera, ed inserito nel "Milleproroghe": fatto inusuale per un provvedimento quale quello di cui stiamo parlando! Ma tant'è. Ora, tale legge attende che sia convertita dal Governo ed è proprio in questo frattempo che, dalla preparazione susseguente alla citata legge n.162, e fino al 17 gennaio, giorno del parere positivo del CD alla nota istituzionale di cui prima si è accennato, la prima parte operativa dell'Associazione vedeva la sua (parziale) conclusione. Successivamente, dal 17 al 20/01 (weekend incluso), Finco ci informa che la scadenza dell'invio degli emendamenti di cui al Milleproroghe era stata fissata, inderogabilmente per le ore 18.00 di lunedì 20 gennaio ed occorreva, pertanto, rimboccarsi le maniche per predisporre con urgenza la seconda azione politico-istituzionale, attraverso la predisposizione dell'atto di *emendamento,* inviandolo alla citata Federazione che attraverso i propri canali di comunicazione veniva presentato in Parlamento. Questo il racconto di… *tutto il 5% Inail minuto per minuto.* Tuttavia, mancava il trait d'…union tra vertice dell'Associazione e field Associati e, al fine di far conoscere la sua *position paper,* viene organizzato un Convegno pubblico che avrà luogo il 29 gennaio all'Hotel dei Congressi di Roma al quale sono stati invitati anche soggetti esterni, oltre associati e Soggetti istituzionali, quale FINCO che ha rappresentato l'*alter ego* Union nell'invio del citato *emendamento*. Avevamo, per la verità, pensato anche ad Accredia-Petrilli ma l'invito è stato declinato (altri precedenti impegni…), parimenti a presumibili stessi di un giornalista del TG1 Rai, assente da Roma in quella data e che sicuramente il sarà ricontattato in seguito.

PROBLEMA SCADENZA ATTUALI DECRETI DI PROROGA DPR 462/01. RIUNIONE AL MISE con ACCREDIA e ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA-16.12.2019.

Bisogna dare atto, intanto, al nuovo Direttore Generale della MCCVNT, Avv. Loredana Gulino, di aver recepito in così breve tempo le problematiche (tante, e non facili!) di una Legge, quale la 462/01, semplicemente martoriata delle diverse attenzioni del suo predecessore che, proprio nel momento in cui ciò di cui delle proroghe (in scadenza e senza certezza di rinnovo) era stato artefice primo, lascia ad una dirigente appena nominata, non solo nuova ma proveniente da ben altre esperienze istituzionali, la classica "patata bollente". Della sua non proprio irreprensibile condotta quale dirigente di una Istituzione come il MiSE, Union, da tempo ed in diverse occasioni, ne segnalò a partire dalle mancate sue risposte a tre lettere laddove precisi incipit ne segnalavano colpevolmente, a partire dall'impossibilità del rispetto della tempistica di

tali proroghe! Mi chiedo sempre, senza trovare risposta, perché ai dirigenti ministeriali non risulta essere stata mai comminata alcuna sanzione per il loro comportamento, quando è palesemente censurabile, oltre al merito, anche il metodo?? Molti ministri addetti alla P.A., ultima è stata la Madia ma, in passato, ricordo Bassanini, Frattini, Cassese, Brunetta, si sono pronunciati su questo mistero di intoccabilità, qualcuno spingendosi anche a prevedere ciò che tutti auspicheremmo sia posto in atto per incidere sulla loro inviolabilità della posizione che, per nostro conto (ricordiamocelo ogni tanto!) occupano. La suddetta Madia si era spinta fino a produrre tre libri-codici della Ministra della P.A., Madia, laddove ne era previsto. Oggi, potrebbe dire che il suo tempo dedicato, in parte, a tale problema, è costato del suo lavoro, inutilmente. Che abbia ragione Di Maio, quando, fresco di nomina, facendogli pervenire nella sede governativa alcuni esempi di mancati riscontri, rispose di scoprire che nei "Ministeri c'erano i dirigenti raccomandati"? Ma evidentemente egli, che sarebbe potuto intervenire, non facendo però nulla, ha pensato bene di lasciare ambedue i Ministeri dove riteneva fosse più facile governare (!!), per andare, oggi, in un dicastero lontano da problematiche di prodotti, direttive, servizi, decreti, proroghe, addentellati bruxelliani specifici: in fondo, le diatribe con l'estero sono gestibili, specie parlando un'altra… lingua. In tutta questa historia delle proroghe (faccio un passo indietro), bisogna riconoscere che Accredia, all'atto della loro formulazione fiorentiniana, espresse più che ragionevoli dubbi con riferimento alla pochezza di durata delle stesse, considerando una semplice proporzione: tanti organismi da accreditare = giorni da dedicare: risultato da ottenere = assioma di mancato accreditamento per buona parte di questi prorogati. Non ci voleva mica Einstein! Eppure, non ci fu verso di convincere il suddetto Direttore Generale, malgrado l'evidenza ne dimostrasse (ampiamente). Quanto alla Gulino (a proposito, parliamo di oltre vent'anni fa, dopo Ammassari, Tripoli, Bianchi, Goti, Vecchio, ho potuto collaborare dopo con tutti questi cinque direttori generali, sempre positivamente, e lo dimostra la numerosa corrispondenza, le riunioni, la, partecipazione stessa alle adunanze assembleari, le lettere di risposta inviate all'Associazione), pertanto, vorrei sperare che di *quel doman vi sia certezza* (ovviamente di incontro, dimostrando di essere super partes, dopo l'incontro de visu da lei dedicato a quattro altre associazioni. Tuttavia, Auguri dr.ssa Gulino: Via Boston è lontana, non solo di ubicazione, ma dell'intrinseco delle sue molteplici, precedenti responsabilità. Concludendo questo pezzo, occorre aggiungere che le richieste del *tempus fugit* tengono oggi conto di quanto allora se ne disse, cioè la concessione, oggi, ad Accredia del (quasi) bastevole margine di tempo che realmente consente adesso di portare a termine il programma di accreditamento, quindi, accogliendone di quanto motivato dal presidente Accredia, la Gulino ha dimostrato realismo insieme con tempestività di intervento, oggettivamente venendo incontro anche ai piccoli Organismi in relazione all'excursus evidenziale delle loro posizioni riscontrate nelle prefasi di valutazione Accredia, per le quali due associazioni avrebbero voluto, sic et simpliciter (lavori della riunione indetta dal MiSE a metà dicembre con le associazioni stesse) già proporre la bocciatura di prosieguo dell'accreditamento, senza consentire alla stessa Accredia di proseguire il complessivo iter di audit, motivandone della perentoria conclusione datale di scadenza delle proroghe: che poi ci sono state, pertanto, ci si deve interrogare del fine: *Cui prodest*?... di tale isolata, e bocciata, proposta a danno delle PMI?

AUDIT ACCREDIA IN I.N.C.S.A. Srl.

Non mi sono mai lamentato – anche se più di qualcuno si stupisce di come io faccia… – a gestire la duplice responsabilità di un Organismo Notificato e di quella, analoga, di presidente e legale rappresentante di una Associazione di categoria (degli Organismi stessi) e… dell'accessorio di ciò che ne comporta da appena vent'anni tale insieme, editando, ancora prima (1998) anche come direttore responsabile questo organo di informazione e comunicazione e, tuttavia, mi interrogo spesso su eventuali conseguenze, positive o negative, di tali ruoli. E compiti. Per la verità, devo dare atto, partendo proprio dalla presenza annuale di Accredia nella mia sede incsiana ai fini dell'audit di mantenimento del certificato, di un piacevole incontro, peraltro ormai canonizzato nell'approssimarsi del Natale, quindi in clima festoso ma pur sempre contornato della notevole quantità di documentazione che viene analizzata e di cui rendere conto, nel merito della corretta conduzione dell'Organismo, alla presenza di due auditors (nel mio caso, beneficiando dell'esperienza e della qualità del Responsabile del Dipartimento Certificazione e Ispezione, nell'occasione egli stesso auditor) che, a partire da quest'anno, ha visto la piacevole presenza di una donna, dimostratasi molto brava nel suo compito di affiancamento, anche se la dolcezza femminile avrebbe potuto rilevarsi fallace al

cospetto del ruolo che doveva ricoprire; pertanto, rispetto agli altri anni, non posso lamentarmi, anche perché se ci sono state le immanchevoli osservazioni e gli altrettanti rilievi ai quali provvedere sin da subito, evitando di dare risposte (per come sono fatto, non mi garba!) nell'approssimarsi della prossima analisi. Tale premessa, che sembrerebbe edulcorata, in effetti non vuole mascherare il dubbio, non amletico (per carità!), seguente ma, della mia posizione di cui sopra, sono avvantaggiato? O no? Propendo per quest'ultima risposta, in quanto è logico, umano, naturale che l'audit sia il più completo possibile, perché una associazione vive di raffronti anche tra gli stessi iscritti i quali, volenti o nolenti, si potrebbero trovare in situazioni del cui confronto tenere conto in relazione ad eventuali fatti e situazioni di inevitabile loro appaiarsi! E pazienza se accade il contrario, cioè che gli associati siano meno "pressati" da altri auditors: non è né merito, né colpa loro se, anziché avere un presidente impegnato con il suo organismo, fosse un altro più libero. In definitiva, ricevono eventuali maggiori benefici che… osservazioni. In tutto ciò, tuttavia, posso apertamente dire che – a parte qualche ineludibile rilievo (questa volta mio o della mia equipe professionale) rivolto in qualche occasione di malcelato trattenimento – non vedrei una soluzione "auditoria" diversa dall'attuale, quindi direttamente affermando che mi sentirei insoddisfatto se domani, per un qualsivoglia motivo, dovessi vedere… l'albero di Natale diverso dalle attuali due colorate figure che ormai ne fanno parte!

REGALI, BIGLIETTI INFORMATICO-AUGURALI E… DINTORNI.

Come ogni anno, tutti noi – ma non so se allo stesso modo – siamo impegnati con la scelta di tutto ciò. E se per Union, ormai la standardizzazione di scelta del fornitore, limita il controllo ai nomi ai quali si invia l'omaggio, non così facile è il compito di diversificazione del soggetto natalizio che, in primis del biglietto, viene osservato: figuratevi uno sempre eguale! sembrerebbe, quantomeno, non aver dedicato l'attenzione al nuovo quale elemento distintivo di personalizzazione al pari, peraltro, della ripetitività delle parole di espressione del Buon Natale e del Buon Anno. Ma, seppure presi da tanto d'altro, ne affrontiamo gaudiosi così come queste festività, una dopo l'altra, ci confortano di letizia e del pensiero stesso verso chi ne inviamo.

RISORSA SEGRETERIA UN.I.O.N.

Ci sono, però, in questo stesso clima festoso, altri momenti non proprio lieti, che toccano "a chi ha i gradi" e sono quelli di incontro con la seconda risorsa che quest'anno ha composto l'organico segretariale dell'associazione. Debbo subito dire che, in questi casi, il clima appare freddo e non si vede l'ora di… riscaldarsi altrove. Ma non è stato così! L'impiegata, avendo un contratto a tempo determinato, quindi con scadenza 31.12.2019, era stata già pre-informata del mancato rinnovo, complice – soprattutto – la nuova realtà dell'entità delle quote associative che, essendo state ridotte e mantenendo tutti, o quasi, i servizi che Union eroga agli iscritti, ha dovuto constatare, al suo primo anno di adozione come, per far quadrare la rendicontazione annuale, qualche assistenza segretariale (ad es. quella assicurata durante i corsi di formazione) sia mancata. Dunque, il regalo di Natale, vero e proprio, anziché darlo io nella misura in cui comunicavo l'addio alla 2^ addetta, l'ho ricevuto proprio da lei: una bottiglia di champagne e non di una "marchetta"! Non me lo sarei aspettato neppure nell'anticamera delle mie aspettative ma, al di là dell'omaggio, sono stato felice del positivo riscontro da lei dimostrato nei confronti del lavoro e, forse in parte, anche dello stesso mio. Conclusioni: rimane… in servizio permanente effettivo, l'altra: si può dire "storica" (a febbraio compirà tre anni e già di per sé, è un quasi record!), tuttavia, anche a lei, a fine 2020 scadrà il contratto, per cui dovrà ancora continuare a dimostrare il suo impegno a livello professionale: la sua permanenza dipende, solo, da lei. Spes ultima dea… ma ha un limite. Concludo con una domanda: non so quanti di Voi abbiano avuto esperienza di conduzione di "associazioni": vi posso assicurare che non è facile neppure per le stesse collaboratrici, che hanno molti oneri e pochi onori (che dipendono dal capo!..), in relazione al "mai un giorno è come l'altro" (alludo al lavoro) ed alla quasi mai ripetitività dell'attività lavorativa (rapporto con gli altri) che dipende dall'insieme in cui è connaturato il "sistema", eguale per le imprese, sempre diverso per la "res sociale".

UN ANNO ANCORA DI UN.I.O.N.-FINCO.

Debbo riconoscere a Finco alla quale, continuando – seppure per un anno (poi si vedrà) – l'iscrizione della federata Union, va riconosciuto il merito di tale fattibilità, avendo compreso appieno le motivazioni di cui alla realtà delle ridotte risorse economiche dell'associazione, quindi venendo incontro in relazione alla collaborazione anche per il 2020.

VENEZIA E L'ACQUA ALTA.

Dovete sapere che tutti i mali… vengono per nuocere. E quando capita sotto le feste, ne rilevano di maggiore consistenza. Si dà il caso che quest'anno, complice la mia attività in Union abbinata all'altra dell'Organismo (di cui ai fatti prima raccontati), non ho potuto lasciare la scrivania romana (a Venezia ne ho un'altra…): in questo cammin di nostra vita, ricevo una accorata mail dalla proprietaria veneziana che mi comunica le lamentele di alcuni condomini i quali, sentendo un odore di acqua putrida provenire dal mio locale posto al piano terra, di cui sono imbevuti i tappeti e la moquette dell'ingresso ante scala che va al primo piano, desiderano pertanto che io vi provveda! Non posso "spedire" altri (tutti in ferie) e mia moglie – che non vi metteva piede da dieci anni – si è armata di buzzo buono ed è partita per verificare, sistemando poi quanto della complessiva bisogna. Sotto Natale bisognerebbe essere più buoni, ma ciò non vale per i condomini (appena sei!) perché si è scoperto che l'olezzo non esisteva e non c'era bisogno di tale urgenza, ma le lingue biforcute esistono (anche a Venezia...) e si chiamano "badanti" di rispettabili amici del piccolo condominio! Insomma, un post-Natale non certamente allegro!

ATTIVITÀ DA SVOLGERE.

Tra i lavori che debbo completare prima della riapertura del 7 p.v. ci sono argomenti che, oltre a questo *editoriale* che mi sta impegnando da due giorni, attengono a:

- l'analisi sulla taratura degli strumenti di misura, al fine di indicare il metodo agli associati perché, nel modo più corretto e con riferimento ai dettati accrediani e della 17020, possano, volendo, economizzare sui costi di taratura;

-con riferimento a quanto alcune delle precedenti addette alla segreteria hanno lasciato, senza sistemazione, nelle varie "cassettiere" di cui alla probità di utilizzo storico ed attuale del contenuto stesso degli ultimi 5 anni, mi sono… deliziato a controllarne: ce n'è per tutte, anche se non ci sono più (al 90%). Tale documentazione, in parte, serve per la produzione di quanto del 2° libro Union (attività di cinque anni, dal 2015 al 2019) che mi auguro veda la luce in questo 2020;

-dulcis in fundo, mi accorgo che entro il 31.12.2019 debbo predisporre (sono uno dei due presidenti) il verbale di chiusura del 1° esercizio sociale di E.C.A. Srlc. Ora, dovete sapere che, anche se tale società non produce alcunché (non può operare perché in attesa dell'accreditamento, sperando che Accredia a giugno 2020 vi provveda), mi sono attivato dal Commercialista per sapere "come". Ebbene, anche senza essere ancora nata, una società è costretta ad adempimenti burocratici fuori dal comprensione e della comprensibilità: questo il risultato!

Nel seguito, gli argomenti che tratterò, saranno quelli con data "2020", seppure – in buona parte – riferiti al vecchio anno.

-Simpatico intermezzo familiare. Sto vedendo il tennis e l'incontro è tra un argentino Schwartzman e un ungherese che per la lingua italiana ha un cognome "particolare": Kurkacz. Io tifavo per l'argentino e quando l'altro segnava il punto a suo favore, a voce alta mi riferivo a lui con: "ma guarda sto'…'' L'epiteto stesso (così era stato interpretato dalla consorte) procurava lo sdegno muliebre con "Ma devi per forza dire ste' parolacce?" A nulla sono servite le spiegazioni…! A quel punto, faccio zapping e cerco di vedermi le ultime partite del 2019 (poi ci sarà la pausa fino al 5 gennaio, quando riprenderà il campionato del calcio nostrano). E cosa capita? Che anche qui ci sono cognomi da… litigio: come pensate che, non ricordandomi più di quanto accaduto prima, la consorte mi ha affibbiato, quando ho pronunciato il nome di un giocatore (Inkulo) e di un altro similare (Nkoulou)? Vi risparmio il finale! E mi chiedo: ma i problemi di questa nostra vita, sono questi?

-Mi sono infine dedicato al Corsera, scoprendo che il totale del valore abitativo in Italia è di 6 mila miliardi e, allora, mi è venuto in mente ciò che quasi ogni giorno i mass media ci ricordano dell'ammontare del nostro debito pubblico: 2.300,00 miliardi (un terzo rispetto al suddetto nostro patrimonio) e, non so perché, ma forse perché non immaginavo la consistenza dell'abitativo, ho pensato che, in fondo siamo debitori… garantisti! Fino ad un certo punto (…della casa, come pegno per far alzare il rating italiano, non se ne parla nemmeno!).

Riprendo il mio percorso di informazione e comunicazione, sottolineando che oggi, secondo giorno del nuovo anno, pervicacemente impegnato a sapere se il provvedimento di "Informatizzazione Inail" di cui a quanto trattato nell'editoriale e nelle pagine del Magazine-Edizione 2020, non appena seduto ed aperto il pc, trovo l'ufficializzazione del provvedimento legislativo, regolarmente apposto sulla G.U. del 31.12.2019 di cui sono venuto a conoscenza, grazie peraltro ad un componente del C.D. e Coordinatore di un GdL, l'ex 162/99 che, guarda caso! è lo stesso identico "162" di tale nuovo Decreto Legge di oggi e che la simbiosi non finisca qui, lo dimostra l'affinità dei numeri, l'accostamento al "62" è anche dovuto al 462/01!

Termino, augurando a tutti Voi che leggete questo mensile (che inaugura nel 2020 il suo 23° compleanno) un felicissimo 2020, aziendale e famigliare.

Iginio S. Lentini
Direttore Responsabile
UN.I.O.N. MAGAZINE

STATISTICHE MENSILI SITO UN.I.O.N.

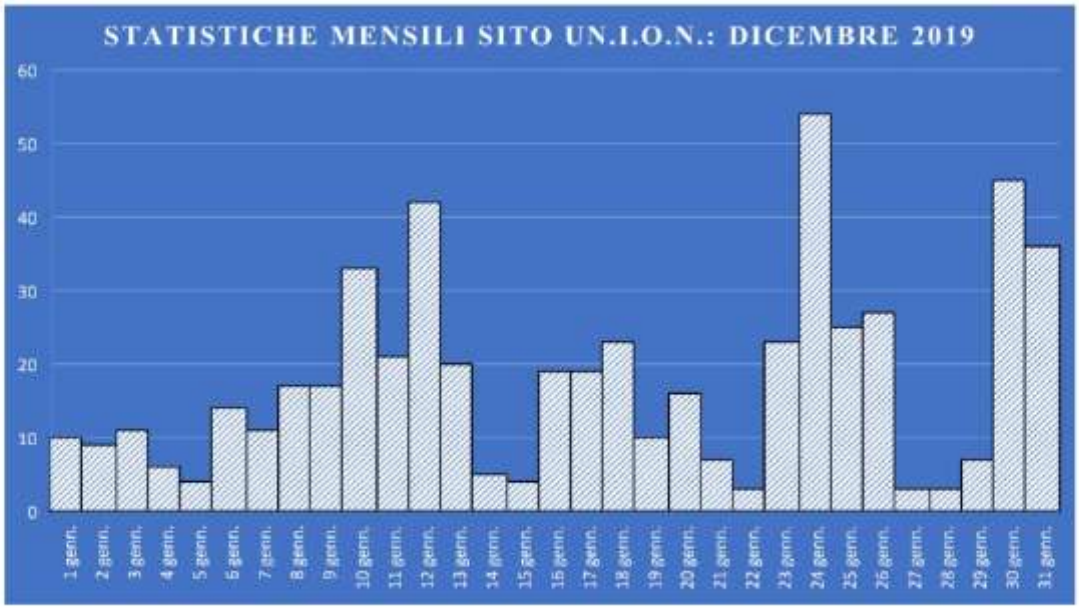

FOCUS

Nota UN.I.O.N. - D.L. 162.2019, art. 36 - introduzione all'art. 7 bis nel DPR 462.2001

CCCD
COMITATO DI CONTROLLO
CODICE DEONTOLOGICO
Ministero del Lavoro
Ministero dello Sviluppo Economico
Movimento Difesa Cittadino

Unione Italiana Organismi
Notificati e Abilitati

UNIONE EUROPEA
European Coordination of
Notified Bodies Machinery
and Lift Directive
(Qualificata al Coordinamento Europeo
Organismi Notificati)

Roma, 20/01/2020
Prot. 02/2020/SF

Alla Presidente del Senato della Repubblica
Sen. Maria Elisabetta Alberti CASELLATI
Piazza Madama
00186 Roma
e-mail: maria.alberticasellati@senato.it
Al Presidente della Camera dei Deputati
On. Roberto FICO
Piazza di Monte Citorio, 1
00186 Roma
e-mail: roberto.fico@camera.it
Al Ministro dello Sviluppo Economico
Sen. Stefano PATUANELLI
PEC: segr.min@pec.mise.gov.it
Al Capo Ufficio Legislativo del Ministro dello Sviluppo Economico
Avv. Enrico ESPOSITO
Via Veneto, 33
00187 Roma
e-mail: ufficio.legislativo@mise.gov.it
Al Ministero dello Sviluppo Economico
Direttore Generale per il Mercato,
la Concorrenza, il Consumatore,
la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Avv. LOREDANA GULINO
Via Sallustiana 53
00187 Roma
PEC: dgmccvnt.dg@pec.mise.gov.it
Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Sen. NUNZIA CATALFO
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
Via Veneto, 56
00187 Roma
PEC: segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it
Al Direttore Generale Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali
Dr. Romolo DE CAMILLIS
Via Fonovo, 8
00192 Roma
e-mail: rdecamillis@lavoro.gov.it

Oggetto: D.L. n. 162/2019, art. 36 – introduzione dell'art. 7 bis nel D.P.R. 462/2001.

Nella mia qualità di Presidente della UN.I.O.N., Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati, espongo quanto segue in merito all'art. 36 del Decreto Legge n. 162/2019, che dispone l'introduzione dell'articolo 7 bis nel D.P.R. n. 462/2001.

Il primo comma dell'art. 7 bis di cui all'oggetto, enuncia: "*Per digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche, l'INAIL predispone la banca dati informatizzata delle verifiche*".

Il secondo comma del medesimo articolo prevede: "*Il datore di lavoro comunica tempestivamente all'INAIL, per via informatica, il nominativo dell'organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche di cui all'articolo 4, comma 1, e articolo 6, comma 1*".

Al riguardo, va anzitutto evidenziato che "*costituisce espressione del fondamentale canone costituzionale del buon andamento a cui deve ispirarsi l'azione amministrativa, il principio generale secondo cui le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere ai privati atti o certificati relativi a stati, qualità personali e fatti attestati in documenti già in possesso della stessa o di altra Amministrazione*" (Consiglio di Stato, Sez. V, 11/6/2013 n. 3231). Tale pronuncia considera quindi attuativo dell'art. 97 della Costituzione il testo dell'articolo 18, comma 2, della Legge n. 241/1990, il cui disposto stabilisce infatti che "i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni".

Nel caso di specie, gli organismi di ispezione provvedono già ad inviare al Ministero dello Sviluppo Economico, con cadenza annuale, un rapporto sull'attività svolta, che contiene tra l'altro un prospetto riassuntivo delle verifiche, nel quale sono riportati "numero progressivo e data del verbale, area di riferimento della verifica, cliente, ubicazione dell'impianto, verificatore, esito, eventuali osservazioni ".

Inoltre, i dati concernenti le verifiche di cui agli articoli 4 comma 1 e 6 comma 1 del D.P.R. 462/01, che il comma 2 dell'art. 7 bis stabilisce siano inviati ad apposita banca dati INAIL, sono già in possesso di Accredia, Ente Italiano di Accreditamento che li acquisisce direttamente da ogni singolo organismo, in sede di svolgimento dei compiti ad essa attribuiti ai sensi dell'art. 2 dell'addendum del 26 settembre 2017 alla Convenzione da essa conclusa con il Ministero dello Sviluppo Economico il 6 luglio 2017. Naturalmente, Accredia non ha lo status di pubblica amministrazione, essendo un soggetto di diritto privato, ma nell'effettuazione delle verifiche prodromiche al rilascio dell'accreditamento (a sua volta pre-requisito dell'abilitazione), essa agisce come delegata del MISE il quale può quindi recepire – rimanendo l'abilitazione finale un atto di competenza esclusivamente ministeriale – ogni dato concernente gli organismi stessi e la loro attività.

Peraltro, l'assunto testuale del primo comma dell'art. 7 bis, secondo cui "*l'INAIL predispone la banca dati informatizzata delle verifiche*", non intende certo esaurire la propria potenziale portata su un piano puramente statistico. La creazione di un database facente capo all'INAIL avrebbe come conseguenza, immediata o successiva, l'introduzione di un controllo – comunque denominato – di tale Istituto, sull'operato di organismi che, in applicazione dell'art. 4, comma 2 del D.P.R. 462/01, rientrano invece nell'ambito di vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico. Verrebbe così istituito, o ne sarebbero quantomeno creati i presupposti, un ulteriore polo referenziale e di monitoraggio sugli organismi, delineando un quadro normativo che difficilmente risulterebbe immune da reciproche interferenze e sovrapposizioni di competenze, non confacenti al menzionato principio costituzionale di buon andamento dell'azione amministrativa.

Le informazioni già trasmesse al MISE – direttamente o da esso acquisite tramite Accredia – sono molto più complete e significative di quelle che, secondo la norma in esame, verrebbero indirizzate all'INAIL: infatti, il secondo comma del nuovo art. 7 bis impone al datore di lavoro di partecipare all'INAIL "*il nominativo dell'organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche di cui all'articolo 4, comma 1, e articolo 6, comma 1*". Pertanto, oggetto della comunicazione sarebbe il mero incarico, non l'esito della verifica e neppure la conferma dell'effettiva esecuzione della stessa. Al contrario, il Ministero dello Sviluppo Economico è in possesso dei dati delle verifiche effettivamente portate a termine, la cui maggiore valenza rispetto alla pura e semplice nomina di un organismo – che per varie ragioni potrebbe non avere effettuato la verifica – risulta palese.

In sostanza, l'introduzione di quest'obbligo di trasmissione di dati dal committente la verifica all'INAIL, risponde ad una logica operativa d'altri tempi che, preso atto della difficoltà e lentezza delle comunicazioni tra una Pubblica Amministrazione e l'altra, moltiplichi gli adempimenti onerosi a carico del cittadino; ma certamente risulta obsoleta rispetto all'odierno contesto, nel quale – quand'anche il legislatore ritenga che l'INAIL debba disporre di una propria banca dati concernente la materia in questione – ben potrebbe disporne l'invio a cura del MISE, senza gravare economicamente gli amministrati.

Nel terzo comma dell'art. 7 bis si legge: "*Per le verifiche di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 6, comma 1, l'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro corrisponde all'INAIL una quota, pari al 5 per cento della tariffa definita dal decreto di cui al comma 4, destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche*".

Tale previsione, unitamente a quella contenuta nel comma precedente che introduce l'obbligo, per il datore di lavoro, di comunicare all'INAIL, il nominativo dell'organismo incaricato di effettuare le verifiche, integra un evidente pregiudizio della corretta concorrenza. Infatti, gli articoli 4 e 6 del D.P.R. 462/01 stabiliscono con identica formulazione che, per l'effettuazione della verifica, il datore

di lavoro si rivolga all'ASL o all'ARPA o ad eventuali organismi individuati dal Ministero dello Sviluppo Economico. È quindi evidente che il D.P.R. 462/01 distingue nettamente tra ASL ed ARPA da una parte ed organismi privati abilitati con decreto del MISE, dall'altra. Poiché le verifiche in questione sono onerose e poste a carico del datore di lavoro, come stabilito dagli stessi artt. 4 e 6, ne consegue che i soggetti cui sono demandate le verifiche competano in regime di concorrenza in tale settore di mercato. Poiché l'art. 7 bis si inserisce nel D.P.R. 462/01, è chiaro che la terminologia in esso adoperata debba essere coerente con quella delle restanti disposizioni del medesimo testo normativo, con conseguente limitazione del termine "organismo" ai soli soggetti privati abilitati dal MISE all'esecuzione delle verifiche. Pertanto, non solo il versamento della quota del 5% prevista dal terzo comma dell'art. 7 bis è a carico esclusivo degli organismi privati, ma anche l'obbligo di trasmissione dei dati del soggetto incaricato della verifica previsto dal secondo comma, grava soltanto sul committente che incarichi un organismo abilitato, restandone esente l'incarico conferito ad ASL o ARPA. Ne deriva un implicito quanto chiarissimo incentivo, per il datore di lavoro che debba effettuare le verifiche di cui agli artt. 4 e 6 del D.P.R. 462/01, a valersi dell'opera di ASL ed ARPA, poiché tale scelta lo esenta dall'aggiungere, ai suoi già numerosi adempimenti, quello di trasmettere all'INAIL la comunicazione prescritta dall'art. 7 bis. Ma, soprattutto, ciò si pone in aperto contrasto con la finalità dichiarata nella relazione illustrativa all'art. 36 del D.L. 162/19, secondo cui, "l'adozione della suddetta banca dati nazionale, consentirà di ridurre l'elusione, da parte dei datori di lavoro, dell'obbligo di verifica degli impianti elettrici", poiché la mancanza dei dati delle verifiche commissionate ad ASL ed ARPA frustrerebbe lo scopo della modifica normativa.

La scrivente Associazione non può esimersi dal rilevare che, a prescindere dalle lodevoli intenzioni di principio, l'effetto pratico della modifica qui esaminata si risolverebbe in un altro passo nella direzione di relegare ai margini del mercato le piccole e medie imprese, imponendo ad esse un ulteriore esborso. Infatti, la menzionata procedura di controllo degli organismi di ispezione da parte di Accredia, introdotta dal citato addendum del 26 settembre 2017, comporta il pagamento, da parte dei soggetti esaminati, di un rilevante corrispettivo economico e sarebbe davvero paradossale – oltre che logicamente e giuridicamente inaccettabile – se oltre a tale onere di spesa recentemente introdotto, gli organismi ne dovessero ora sopportare un altro, concernente la raccolta, da parte dell'INAIL, di dati che essi già forniscono proprio ad Accredia in sede di audit oltre che, periodicamente, al Ministero dello Sviluppo Economico.

Ed è inevitabile che il peso maggiore della modifica di cui trattasi graverebbe comunque sulle piccole e medie imprese, che sarebbero le più penalizzate dall'introduzione di quello che – nella sostanza se non nella forma – è un vero e proprio nuovo tributo, caratterizzato oltretutto dalla medesima aliquota per tutti gli operatori, con evidente vantaggio per le imprese di maggiori dimensioni.

Per di più, risulta incomprensibile la ragione per la quale spetterebbe agli organismi, secondo quanto si legge nel terzo comma dell'art. 7 bis in parola, "*coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche*": infatti, essi pagherebbero per un'attività che non svolgono (essendo l'informativa demandata ai datori di lavoro) e dalla quale non traggono alcun beneficio, sempre ammesso che qualcuno possa concretamente trarne, in considerazione di quanto sopra osservato circa i dati già in possesso della Pubblica Amministrazione.

A ciò deve aggiungersi che la motivazione esposta nel terzo comma per giustificare il prelievo del cinque per cento, non appare affatto convincente. Ed invero, detta quota sarebbe "*destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche*", ma nella stessa relazione illustrativa al D.L. 162/19, è rammentato che "*INAIL dispone già di un applicativo software (CIVA) che assolve la funzione di banca dati per le denunce degli impianti elettrici e per le verifiche periodiche di altre attrezzature (apparecchi di sollevamento ed a pressione): INAIL può dunque facilmente implementare in tale applicativo (con risorse interne, già destinate alla gestione dell'applicativo stesso) la funzione di banca dati delle verifiche degli impianti elettrici*". Risulta quindi incomprensibile il motivo per cui gli organismi privati debbano privarsi di un'aliquota del loro corrispettivo a beneficio di una banca dati che, per citare la ora menzionata relazione, INAIL può "facilmente implementare" nel già operativo CIVA senza significativi costi di predisposizione e la cui gestione può demandare alle stesse "risorse interne" che attualmente vi sono destinate.

Quanto all'ultimo comma dell'art. 7 bis, in esso è previsto: "*Le tariffe per gli obblighi di cui all'articolo 4, comma 4, e all'articolo 6, comma 4, applicate dall'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro, sono individuate dal decreto del presidente dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro 7 luglio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale*". L'introduzione di un rigido prezzario è in contrasto con l'odierno riconoscimento della necessità che il corrispettivo sia stabilito dall'accordo delle parti e modulato a seconda delle particolari esigenze del caso. Per di più, le tariffe ISPESL risalgono addirittura a quindici anni or sono e, oltre a prevedere corrispettivi non più adeguati, specie se gravati da un prelievo forzoso, non comprendono tutte le tipologie di impianto da sottoporre a verifica (ad esempio, ne sono esclusi i cosiddetti impianti ATEX).

Per le ragioni sopra esposte, si esprime viva contrarietà rispetto al contenuto della modifica introdotta dalla norma in oggetto e si auspica che la stessa non venga approvata dal Parlamento in sede di conversione del Decreto o che, quantomeno, siano introdotti i correttivi che fin d'ora appaiono indispensabili:

- estensione espressa dell'obbligo di comunicazione dell'incarico di verifica anche ad ASL e ARPA, ai fini di una maggiore completezza dei dati e onde evitare di rendere artificiosamente più conveniente, per il datore di lavoro, affidare l'incarico a tali Aziende, piuttosto che agli organismi privati;
- soppressione o riduzione del contributo del cinque per cento, superfluo ai fini della predisposizione e gestione della banca dati, in considerazione dell'esistenza dell'applicativo CIVA e gravante sui soli organismi privati;
- previsione esplicita dell'aggiornamento, entro un determinato termine, del Tariffario ISPESL 7 luglio 2005.

Distinti saluti

UN.I.O.N., Il Presidente
Dott. Iginio S. Lentini

- Predisposizione nota UN.I.O.N. su modifica DPR 462/01
- Invio nota UN.I.O.N. su revisione DPR 462/01
- Pianificazione Convegno UN.I.O.N. su modifica DPR 462/19
- Trasmissione inviti al Convegno UN.I.O.N.: Senatrice Roberta Toffanin, Onorevoli Vittoria Baldino e Fabio Melilli
- Invio "Emendamento al Milleproroghe proposto dall'Associazione UN.I.O.N. avverso introduzione art. 7 bis-D.L. n.162/2019, art. 36 — revisione DPR 462/01"
- Invio comunicazione pagamento quote associative 2020
- Predisposizione Budget 2020
- Aggiornamento Organigramma
- Aggiornamento Elenco Associati

SAVE THE DATE

- Riunione INAIL FINCO-UN.I.O.N., 28 gennaio 2020 Roma

- Convegno UN.I.O.N. “D.L. 162/19 Art. 36 – Aspetti giuridici e complessità – Revisione D.P.R. 462/01”, 29 gennaio 2020 Hotel dei Congressi, Roma

- Gazzetta Ufficiale del 31.12.2019, D.L. n. 162/19 Art. 36: Informatizzazione INAIL
  pag. 23
- Da MILLEPROROGHE del 31.12.2019: Istituita presso INAIL la banca digitale delle verifiche degli impianti elettrici.
  pag. 24
- Modifica al DPR462/01 - DL 162/2019
  pag. 26
- Lettera ai soci: Modifica del DPR n. 462/01 (introduzione all'articolo 7 bis)
  pag. 27
- Programma Convegno UN.I.O.N. 29 gennaio 2020 Roma
  pag. 29
- Invito On. Vittoria Baldino Convegno UN.I.O.N. 29 gennaio 2020 Roma
  pag. 30
- Invito Sen. Roberta Toffanin Convegno UN.I.O.N. 29 gennaio 2020 Roma
  pag. 31
- Invito On. Fabio Melilli Convegno UN.I.O.N. 29 gennaio 2020 Roma
  pag. 32
- Emendamento al Milleproroghe proposto da UN.I.O.N. avverso a introduzione art. 7 bis D.L. 162/19
  pag. 33
- Budget 2020 e previsioni di spesa
  pag. 34
- Auguri di Natale e Buon anno 2020 da DG MCCVNT MISE Loredana Gulino
  pag. 35

DECRETO LEGGE N. 162/19, ART. 36

conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Art. 34.

Nautica da diporto e pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative

1. Al fine di sostenere il settore turistico-balneare e quello della nautica da diporto, è sospeso dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 il pagamento dei canoni dovuti riferiti alle concessioni relative a pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative e alle concessioni demaniali marittime per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, di cui all'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.

Art. 35.

Disposizioni in materia di concessioni autostradali

1. In caso di revoca, di decadenza o di risoluzione di concessioni di strade o di autostrade, ivi incluse quelle sottoposte a pedaggio, nelle more dello svolgimento delle procedure di gara per l'affidamento a nuovo concessionario, per il tempo strettamente necessario alla sua individuazione, ANAS S.p.a., in attuazione dell'articolo 36, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, può assumere la gestione delle medesime, nonché svolgere le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e quelle di investimento finalizzate alla loro riqualificazione o adeguamento. Sono fatte salve le eventuali disposizioni convenzionali che escludano il riconoscimento di indennizzi in caso di estinzione anticipata del rapporto concessorio, ed è fatta salva la possibilità per ANAS S.p.a., ai fini dello svolgimento delle attività di cui al primo periodo, di acquistare gli eventuali progetti elaborati dal concessionario previo pagamento di un corrispettivo determinato avendo riguardo ai soli costi di progettazione e ai diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. Con decreto adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati l'oggetto e le modalità di svolgimento della gestione provvisoria assegnata ad ANAS S.p.a. Qualora l'estinzione della concessione derivi da inadempimento del concessionario si applica l'articolo 176, comma 4, lettera *a)* del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in sostituzione delle eventuali clausole convenzionali, sostanziali e procedurali, difformi, anche se approvate per legge, da intendersi come nulle ai sensi dell'articolo 1419, secondo comma, del codice civile, senza che possa operare, per effetto della presente disposizione, alcuna risoluzione di diritto. L'efficacia del provvedimento di revoca, decadenza o risoluzione della concessione non è sottoposto alla condizione del pagamento da parte dell'amministrazione concedente delle somme previste dal citato articolo 176, comma 4, lettera *a)*.

Art. 36.

Informatizzazione INAIL

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

«Art. 7-*bis* *(Banca dati informatizzata, comunicazione all'INAIL e tariffe)*. — 1. Per digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche, l'INAIL predispone la banca dati informatizzata delle verifiche.

2. Il datore di lavoro comunica tempestivamente all'INAIL, per via informatica, il nominativo dell'organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 6, comma 1.

3. Per le verifiche di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 6, comma 1, l'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro corrisponde all'INAIL una quota, pari al 5 per cento della tariffa definita dal decreto di cui al comma 4, destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche.

4. Le tariffe per gli obblighi di cui all'articolo 4, comma 4, e all'articolo 6, comma 4, applicate dall'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro, sono individuate dal decreto del presidente dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) 7 luglio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n. 125 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 18 luglio 2005, e successive modificazioni.».

Art. 37.

Apertura del conto in tesoreria per RFI

1. A seguito dell'inserimento della società Rete ferroviaria italiana S.p.a. (RFI) nell'elenco previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per consentire il monitoraggio dei movimenti finanziari relativi alle somme trasferite dal bilancio dello Stato a RFI, è autorizzata l'istituzione di un apposito conto corrente presso la Tesoreria dello Stato da attuarsi entro il 31 gennaio 2020.

Art. 38.

Fondo liquidità per enti in riequilibrio finanziario pluriennale

1. Per l'anno 2020, nelle more di una più generale riforma del titolo VIII del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali che, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell'articolo 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituito dall'articolo 1, comma 434, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, hanno dovuto incrementare la quota annuale di ripiano prevista dal rispettivo piano di riequilibrio pluriennale, possono richiedere al Ministero dell'interno entro il 31 gennaio 2020 un incremento dell'anticipazione già ricevuta, a valere sul fondo di cui all'articolo 243-*ter* del citato decreto legislativo n. 267 del 2000.

2. L'anticipazione di cui al comma 1 è assegnata mediante decreto del Ministero dell'interno da emanarsi entro il 29 febbraio 2020, nei limiti delle disponibilità del

Da MILLEPROROGHE del 31.12.2019:

Istituita presso INAIL la banca digitale delle verifiche degli impianti elettrici.

Motivazione finale: "*L'art.36 del Milleproroghe – DL 30 dicembre n.162 – G.U. S.G. n. 305 del 31.12.2019 – istituisce, presso l'INAIL, la banca dati digitale delle verifiche degli impianti elettrici (previste dal D.Lgs n.81.08, art.86, e dal DPR n.462/01), gestita dall'INAIL, che consente la diffusione delle tecnologie digitali tra imprese e P.A., rendendo completamente informatizzato il processo di trasmissione dati delle suddette verifiche dalle imprese all'INAIL".*

Ecco come ne spiega l'allegata ai lavori parlamentari, *relazione illustrativa,* le cui convincenti motivazioni hanno fatto breccia, soprattutto in ordine ai lavori finali della Camera, in un momento propizio (mancavano 4 ore scarse alla nascita del 2020), influenzato peraltro da altre *informatizzazioni,* quali lo scontrino fiscale rilasciato dai comuni esercenti attraverso una cassa collegata all'Agenzia delle Entrate oppure l'analogia di comportamento (stessa Banca Dati) con altri similari impianti (art. 71 DL 11.4.11 e apparecchi a pressione) ed il clima politico stesso indirizzato verso l'individuazione dei comunque soggetti tenuti al rispetto delle leggi, il tutto producendo una specie di *effetto domino* favorevole alla linea politica generale intrapresa a partire dalla fattura elettronica, via via interessando una serie di altri servizi. Infine, a determinare il "sì" all'adozione, sono state le sottolineature del 462/01, in termini di carenza del numero di verifiche generato in oltre quindici anni di legge.

Le motivazioni addotte nella relazione illustrativa del provvedimento sono state le seguenti:

"***L'adozione della suddetta banca dati nazionale, consentirà di ridurre l'elusione, da parte dei datori di lavoro, dell'obbligo di verifica degli impianti elettrici, così come è avvenuto per le verifiche degli apparecchi di sollevamento e degli apparecchi a pressione (D.Lgs 81/08; art.71 e DL 11.4.11), settore in cui è stata realizzata un'analoga banca dati".***

Allo stato, si può affermare che, ottimisticamente, viene sottoposto a verifica non più del 5% degli impianti che ne avrebbero l'obbligo, con conseguente violazione del diritto di tutti i lavoratori (e più in generale delle persone esposte), e non del solo 5% di essi, ad essere equamente tutelati nella propria incolumità (il numero di infortuni sul lavoro, mortali o comunque fortemente invalidanti, dovuti al rischio elettrico è tuttora molto elevato).

Peraltro, INAIL dispone già di un applicativo software (CIVA) che assolve la funzione di banca dati per le denunce degli impianti elettrici e per le verifiche periodiche di altre attrezzature (apparecchi di sollevamento e a pressione): INAIL può dunque facilmente implementare in tale applicativo (con risorse interne, già destinate alla gestione dell'applicativo stesso) la funzione di banca dati delle verifiche degli impianti elettrici.

La disposizione prevede che gli Organismi privati, incaricati della verifica dal datore di lavoro, versino ad INAIL il 5% della tariffa applicata per la verifica. Per garantire l'uniformità dei versamenti, da parte degli Organismi privati ad INAIL, occorre adottare un tariffario unico nazionale, come già avvenuto per le verifiche degli apparecchi di sollevamento e degli apparecchi a pressione, e per la revisione degli autoveicoli, settori in cui – analogamente a quello delle verifiche degli impianti elettrici – occorre privilegiare la professionalità e la competenza, nell'interesse della sicurezza degli utenti e dei lavoratori.

L'adozione di un unico tariffario nazionale per le verifiche degli impianti elettrici (D.Lgs 81/08 e DPR 462/01) è di facile attuazione, in quanto per tali verifiche esiste già un tariffario nazionale, adottato da Ispesl (ora INAIL), con decreto del 7 luglio 2005 pubblicato sulla G.U. n.165 del 18 luglio 2005.

Operativamente, il passaggio dall'attuale sistema può essere conseguito operando sul DPR 22 ottobre 2001, n. 462.

Conclusioni:

Oggettivamente, INAIL, con tale relazione ha illustrato tutto il positivo possibile e immaginabile che dalla dovizia di particolari specifici non poteva rimanere assente dall'interesse di chi si sarebbe dovuto pronunciare (a favore della Legge). Argomenti quali quelli in appresso, elencati ad una classe politica non so quanto culturalmente, tecnicamente istruita di tale insieme, non stupisce della positiva scontatezza quanto, invece, dell'assenza di un importante riferimento: quello di mancata citazione di Accredia e dell'incidenza valoriale dell'accreditamento sulle verifiche stesse; in secondo luogo, la vistosa assenza di intervento, sia nel metodo che nel merito, del MiSE, autorità istituzionale di ideazione e gestione della legge DPR 462/01, neppure minimamente citata da Inail, quanto palesemente e gravemente assente risulta comunque essere stata la sua lontananza dal problema. Ecco quanto ha inciso, in un clima di libertà interventistica di INAIL:

-diffusione delle tecnologie digitali tra imprese e P.A.;

-informatizzazione di dati attesi ma inattuati, malgrado l'importanza che nel loro complesso rivestono;

-riduzione dell'elusione che ne identifica di similitudine con il grande buco nero di chi non paga le tasse;

-la leggerezza di appaiarne a quanto di positivo è stato fatto per altre analoghe verifiche (DM 11.4.11, art.71, etc.);

-la denuncia dell'estrema pochezza (appena il 5%) di verifiche specifiche (anche se la realtà è diversa…);

-i pericoli ai quali sono coinvolte le persone (non solo lavoratori) esposte, in assenza delle verifiche di legge;

-la facilità con la quale Inail può implementare il già attuale applicativo di software, trasponendo senza alcuna difficoltà la funzione della gestione di banca dati alle verifiche degli impianti elettrici;

-la garanzia di uniformità dei versamenti, attraverso l'adozione di un *tariffario unico nazionale* (rif.to all'ex Ispesl, oggi INAIL, di cui al decreto 7/7/2005), quale riferimento del versamento.

Roma, 07.01.2020

F.to Iginio S. Lentini

Presidente UN.I.O.N.

Da: Presidente UN.I.O.N.
Inviato: giovedì 2 gennaio 2020 11.35
A: Pietro De Santis
Oggetto: I: Modifica al DPR462/01 - DL 162/2019

Egregio Avvocato, tanto tuonò che piovve! La informo pertanto anche di quanto, attraverso la corrispondenza di questi gg., era stato ipotizzato come possibile, rimanendo – il sottoscritto – ancorato fino all'ultimo al lumicino di …spes ultima Dea.

A questo punto, attendo da Lei indicazioni di come procedere per informare gli iscritti, rimanendo - a mio avviso – la sola prospettiva della piccola soddisfazione di inviare direttamente ai due ministri MLPS e MiSE(a sola nostra firma o proponendone alle altre associazioni?) la lettera da lei predisposta, e dal sottoscritto in parte integrata.

Insomma, ci indichi Lei cosa rimarrebbe da fare.

Attendo, ringrazio e saluto cordialmente

Dr. Iginio S. Lentini

Presidente UN.I.O.N.

Da: Pietro De Santis
Inviato: giovedì 2 gennaio 2020 15:15
A: Presidente UN.I.O.N.
Oggetto: R: Modifica al DPR462/01 - DL 162/2019

Gent. mo Dott. Lentini,

Nel mio messaggio del 30 dicembre u.s., indicavo le varie opzioni di una possibile modifica: Decreto Fiscale, Decreto Milleproroghe, Legge di Bilancio. Quest'ultima, in base alle indiscrezioni, sembrava la scelta più probabile, ma alla fine, da questa sorta di gioco delle tre carte, è risultato l'inserimento nel Milleproroghe (D. L. 162/19). Trattandosi di un decreto legge, le disposizioni in esso contenute (tra cui quella della banca dati INAIL) sono immediatamente efficaci, ma non definitive: infatti, il provvedimento è sottoposto a conversione in legge da parte del Parlamento, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione in GU, cioè entro il 29 febbraio 2020. La modifica del DPR 462/01 potrebbe essere ratificata nel testo odierno, oppure non superare l'esame e perdere efficacia fin dall'inizio, o anche venire convertita in legge, ma con modifiche. Tale essendo la situazione, è opportuna la Sua decisione di inviare la nota da me predisposta e, aggiungo, l'adozione di ogni iniziativa presso eventuali referenti che possano supportare nelle sedi istituzionali la linea dell'associazione. Quanto all'immediato – e fermo restando che sono possibili differenti interpretazioni – ritengo che, dal momento che il balzello del 5% (di cui al comma 3 del nuovo art. 7 bis DPR 462/01) va computato sulle tariffe ISPESL da applicare in forza dell'ultimo comma del medesimo articolo, esso possa essere versato soltanto sulle verifiche eseguite in base a contratti conclusi nella vigenza della nuova normativa, mentre quelli in corso, legittimamente stipulati in conformità al quadro normativo previgente, restano regolati dalle condizioni economiche ivi previste, fino alla scadenza. Peraltro, anche per i nuovi contratti, non è al momento possibile procedere al versamento del 5%, in mancanza di norme attuative che specifichino termini e modalità dello stesso e che, sarebbe logico prevedere, verranno emanate solo dopo l'eventuale conversione del decreto e dovrebbero anche determinare tempi e modi dell'informativa spettante al datore di lavoro in adempimento del secondo comma.

Cordiali saluti

Avv. Pietro De Santis

*****

Roma, 14/01/2020
Prot. 01/2020/SF

Al Consiglio Direttivo
Agli Associati di DPR 462/01
E p.c. di informazione istituzionale:
agli altri Iscritti
Componenti GdL
Consulenti

Oggetto: modifica del D.P.R. n. 462/01 (introduzione dell'art. 7 bis)

Gentilissimi Associati di Dpr 462/01,

premesso che a qualcuno di Voi nel corso delle telefonate ricevute, avevo assicurato quanto di questa globale informazione, mi sembra opportuno, pertanto, a quindici giorni dal Convegno del 29 c.m. chiarire alcuni aspetti relativi alla questione in oggetto.

Un lungo dibattito interno, scandito da un fitto scambio di corrispondenza, unitamente alla giornaliera consultazione dell'Avv. De Santis, ha portato a delineare l'azione associativa nella presentazione entro i prossimi giorni, alle competenti sedi istituzionali, di una nota che abbia riguardo:

- *all'esborso del "cinque per cento" in favore dell'INAIL, da aggiungere alle già esistenti voci in uscita;*
- *alla palese violazione delle regole della concorrenza, insita nel voler limitare il contributo alle sole verifiche eseguite dagli organismi privati, uniche a dover essere comunicate dal datore di lavoro il quale, ovviamente, sarà così incoraggiato a rivolgersi, per le medesime prestazioni, ad ASL ed ARPA, riguardo alle quali non sussiste onere di comunicazione all'INAIL, con risparmio di un adempimento e, quindi, della necessità di incaricare una risorsa dello svolgimento di tale incombente;*
- *alla necessità di adeguare il tariffario ISPESL (datato 2005), non solo prevedendo ritocchi in aumento, ma anche comprendendo voci al momento in esso non comprese;*
- *alla pretestuosità della motivazione del pagamento del predetto contributo, cioè la gestione ed il mantenimento di una banca dati per la raccolta di informazioni già in possesso della pubblica amministrazione e che vede come immediato beneficiario un Istituto che attualmente dispone dell'applicativo CIVA.*

Sarebbe stato possibile inserire altre criticità nella memoria che il nostro legale sta predisponendo ma, come dallo stesso osservato, ciò avrebbe rischiato di rendere lo scritto dispersivo, tenuto conto che siamo in sede di conversione di un decreto legge, quindi non di regolamentazione amministrativa di tutti gli aspetti pratici (circa i quali potranno successivamente interessarsi i Ministeri nel merito della predisposizione dei provvedimenti attuativi, nel caso in cui il decreto 162/2019 sia convertito).

Per il momento, quindi, è importante focalizzare il discorso sui punti essenziali di cui sopra, onde richiamare sugli stessi l'attenzione dei destinatari.

Ovviamente, i possibili correttivi al testo dell'art. 7 bis si porranno come richiesta alternativa rispetto a quella principale, che resta il rigetto, da parte delle Camere, della modifica in oggetto.

L'iniziativa qui illustrata per sommi capi, verrà adottata in tempi necessariamente brevi, tenuto conto della tempistica della conversione: infatti, essa deve avvenire entro il 29 febbraio prossimo, ma tale data ne costituisce il termine massimo e non può affatto escludersi che il decreto legge venga presentato in aula con considerevole anticipo rispetto ad essa; occorre, quindi, che la posizione dell'UN.I.O.N. venga manifestata per tempo, in modo da poter essere recepita o, quanto meno, presa in esame e non pervenire a destinazione troppo a ridosso del dibattito parlamentare.

In concreto, dunque, l'intervento del nostro avvocato al Convegno del 29 gennaio, avrà lo scopo di illustrare i principali aspetti della modifica legislativa in atto, nonché i contenuti della nota inviata dall'Associazione in previsione del voto di conversione, rispondendo altresì alle domande che i presenti vorranno porre. Eventuali quesiti che dovessero emergere successivamente, potranno essere inoltrati al legale dal sottoscritto, che provvederà a comunicare le risposte agli Associati.

Un affettuoso saluto a Tutti Voi.

Dr. Iginio S. Lentini

Presidente UN.I.O.N.

CONVEGNO NAZIONALE

D.L. 162/19 Art. 36 – Aspetti giuridici e complessità – Revisione D.P.R. 462/01

Mercoledì 29 gennaio 2020 – Ore 9.30-16.30

Hotel dei Congressi – Viale Shakespeare, 29 – Roma

Programma

ORE 9.15	Desk segretariale: adempimenti di registrazione presenze, consegna cartella convegno e documentazione
ORE 9.30	**Dott. Iginio S. Lentini**, Presidente UN.I.O.N.: apertura lavori – presentazione programma e interventi
ORE 9.45	**Avv. Pietro De Santis**, legale UN.I.O.N.: "*Introduzione dell'art. 7 bis D.P.R. 462/01: aspetti giuridici e ripercussioni pratiche*"
ORE 10.45	Domande e risposte
ORE 11.15	**Ing. Sergio Sciancalepore**, Coordinatore GdL D.P.R. 462/01 UN.I.O.N.: "*Sintesi valutazione dell'art. 36 D.L.162/19 e risvolti sulle verifiche degli Organismi di Ispezione*"
ORE 12.15	**Ing. Mario Alvino**, Co-legislatore DM 11.4.11 MLPS – Consulente Istituzionale UN.I.O.N. "*Il rilievo di alcune considerazioni sulla complessità dell'art. 7-bis*"
ORE 13.00	Conclusione Prima parte dei lavori
ORE 13.05	Colazione di lavoro
ORE 14.15	**Dott. Angelo Artale**, Direttore Generale FINCO: "*La Federazione a fianco di UN.I.O.N. per l'assistenza di risoluzione delle proposte dell'Associazione alle Istituzioni*"
ORE 15.00	Domande e risposte
ORE 15.15	**Ing. Sergio Sciancalepore**: Taratura strumenti di misura. Presentazione studio UN.I.O.N. e documentazione correlata (Circolare Accredia)
ORE 16.15	Domande e risposte
ORE 16.30	Chiusura lavori

Per esigenze organizzative si prega di confermare la partecipazione al convegno scrivendo a: info@uni-on.it

CCCD

COMITATO DI CONTROLLO
CODICE DEONTOLOGICO
Ministero del Lavoro
Ministero dello Sviluppo Economico
Movimento Difesa Cittadino

Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati

UNIONE EUROPEA

European Coordination of Notified Bodies Machinery and Lift Directive
(Qualificata al Coordinamento Europeo Organismi Notificati)

Roma, 20/01/2020
Prot. 03/2020/SF

Gent.ma
On. VITTORIA BALDINO
E-mail: baldino_v@camera.it

Oggetto: Invito convegno UN.I.O.N., Roma 29 gennaio 2020 – D.L. n. 162/2019, art. 36, introduzione articolo 7 bis – Revisione D.P.R. 462/01

Gentilissima Onorevole,

la scrivente UN.I.O.N., Associazione di categoria degli Organismi Notificati e Abilitati, iscritta a FINCO, ha ravvisato di organizzare – per le motivazioni di cui agli allegati – un Convegno pubblico che avrà luogo il giorno 29 p.v. dalle 9.30 alle 16.30 all'Hotel dei Congressi (Roma Eur), al quale prenderà parte il Direttore Generale della stessa Finco, Dott. Angelo Artale.

Le saremmo grati della Sua partecipazione alla suddetta riunione, considerata la natura della tematica, la cui legge 162/2019 art.36, con l'introduzione dell'art.7 bis andrebbe a nuocere l'operatività delle PMI nella loro veste di Organismi di Ispezione interessati alla quaestio.
Con i sensi della nostra sincera stima per la Sua impegnativa attività istituzionale, grati di un Suo riscontro, Le porgiamo cordiali saluti.

Dr. Iginio S. Lentini
Presidente UN.I.O.N.

Sede centrale: Via Michelangelo Peroglio, 15 – 00144 Roma – C.F. 97220490581
Tel. +39 06.87694103; Fax +39 06.81151699; Cell. +39 335.1004161;
info@uni-on.it; unionitalia@legalmail.it; www.uni-on.it

CCCD

COMITATO DI CONTROLLO CODICE DEONTOLOGICO
Ministero del Lavoro
Ministero dello Sviluppo Economico
Movimento Difesa Cittadino

Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati

UNIONE EUROPEA

European Coordination of Notified Bodies Machinery and Lift Directive
(Qualificata al Coordinamento Europeo Organismi Notificati)

Roma, 20/01/2020
Prot. 04/2020/SF

Gent.ma
Sen. ROBERTA TOFFANIN
E-mail: roberta.toffanin@senato.it

Oggetto: Invito convegno UN.I.O.N., Roma 29 gennaio 2020 – D.L. n. 162/2019, art. 36, introduzione articolo 7 bis – Revisione D.P.R. 462/01

Onorevole Senatrice,

la scrivente UN.I.O.N., Associazione di categoria degli Organismi Notificati e Abilitati, iscritta a FINCO, ha ravvisato di organizzare – per le motivazioni di cui agli allegati – un Convegno pubblico che avrà luogo il giorno 29 p.v. dalle 9.30 alle 16.30 all'Hotel dei Congressi (Roma Eur), al quale prenderà parte il Direttore Generale della stessa Finco, Dott. Angelo Artale.

Le saremmo grati della Sua partecipazione alla suddetta riunione, considerata la natura della tematica, la cui legge 162/2019 art.36, con l'introduzione dell'art.7 bis andrebbe a nuocere l'operatività delle PMI nella loro veste di Organismi di Ispezione interessati alla quaestio.
Con i sensi della nostra sincera stima per la Sua impegnativa attività istituzionale, grati di un Suo riscontro, Le porgiamo cordiali saluti.

Dr. Iginio S. Lentini
Presidente UN.I.O.N.

Sede centrale: Via Michelangelo Peroglio, 15 – 00144 Roma – C.F. 97220490581
Tel. +39 06.87694103; Fax +39 06.81151699; Cell. +39 335.1004161;
info@uni-on.it; unionitalia@legalmail.it; www.uni-on.it

CCCD

COMITATO DI CONTROLLO
CODICE DEONTOLOGICO
Ministero del Lavoro
Ministero dello Sviluppo Economico
Movimento Difesa Cittadino

Unione Italiana Organismi
Notificati e Abilitati

UNIONE EUROPEA

European Coordination of
Notified Bodies Machinery
and Lift Directive
(Qualificata al Coordinamento Europeo
Organismi Notificati)

Roma, 20/01/2020

Prot. 05/2020/SF

Preg.mo

On. FABIO MELILLI

E-mail: melilli_f@camera.it

Oggetto: Invito convegno UN.I.O.N., Roma 29 gennaio 2020 – D.L. n. 162/2019, art. 36, introduzione articolo 7 bis – Revisione D.P.R. 462/01

Preg.mo Onorevole,

la scrivente UN.I.O.N., Associazione di categoria degli Organismi Notificati e Abilitati, iscritta a FINCO, ha ravvisato di organizzare – per le motivazioni di cui agli allegati – un Convegno pubblico che avrà luogo il giorno 29 p.v. dalle 9.30 alle 16.30 all'Hotel dei Congressi (Roma Eur), al quale prenderà parte il Direttore Generale della stessa Finco, Dott. Angelo Artale.

Le saremmo grati della Sua partecipazione alla suddetta riunione, considerata la natura della tematica, la cui legge 162/2019 art. 36, con l'introduzione dell'art.7 bis andrebbe a nuocere l'operatività delle PMI nella loro veste di Organismi di Ispezione interessati alla quaestio.

Con i sensi della nostra sincera stima per la Sua impegnativa attività istituzionale, grati di un Suo riscontro, Le porgiamo cordiali saluti.

Dr. Iginio S. Lentini
Presidente UN.I.O.N.

Sede centrale: Via Michelangelo Peroglio, 15 – 00144 Roma – C.F. 97220490581
Tel. +39 06.87694103; Fax +39 06.81151699; Cell. +39 335.1004161;
info@uni-on.it; unionitalia@legalmail.it; www.uni-on.it

CCCD

COMITATO DI CONTROLLO
CODICE DEONTOLOGICO
Ministero del Lavoro
Ministero dello Sviluppo Economico
Movimento Difesa Cittadino

UNIONE ITALIANA ORGANISMI NOTIFICATI E ABILITATI
UN.I.O.N.

Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati

UNIONE EUROPEA

European Coordination of Notified Bodies Machinery and Lift Directive
(Qualificata al Coordinamento Europeo Organismi Notificati)

Roma, 20/01/2020
Prot. 06/2020/IL

Preg.mo Sig.
Dott. Angelo ARTALE
Direttore Generale FINCO
Via Brenta, 13
00198 Roma
e-mail:a.artale@fincoweb.org

Oggetto: Emendamento al Milleproroghe proposto dall'Associazione UN.I.O.N. avverso introduzione art.7 bis-DL n.162/2019, art.36- revisione DPR 462/01.

- Al testo dell'attuale art.7.bis, il correttivo necessario per garantire la pariteticità dell'obbligo dei dati stessi, va esteso anche ad ASL ed ARPA, ai fini della completezza stessa e per evitare di rendere più conveniente per il datore di lavoro, affidare l'incarico delle verifiche alle sole Aziende pubbliche, a danno degli Organismi privati;

- Soppressione o riduzione del contributo del cinque per cento, superfluo ai fini della predisposizione e gestione della Banca Dati Inail, in considerazione dell'esistenza dell'applicativo ''CIVA'' e gravante sui soli Organismi privati;

- previsione esplicita dell'aggiornamento, entro un determinato termine, del Tariffario ISPESL 7 luglio 2005.

UN.I.O.N. Il Presidente

Dott. Iginio S. Lentini

UN.I.O.N.

Budget 2020 e previsioni di spesa

In relazione alle quote, che uniti agli eventuali ricavi dei corsi di formazione compongono il quadro dei soli proventi di sostentamento dell'Associazione, il 2019 ha conseguito il seguente risultato:

€ 79.187,00 di quote di iscrizione/adesione +
€ 18.000,00 ricavi di 11 corsi di formazione, per un totale di 97.000,00 ca.

Ciò premesso, le aspettative di quest'anno non manifestano ottimismo di miglioramento economico sul quale contare per evitare di "tirare la cinghia", come avvenuto l'anno scorso nel 1° anno di adozione dei (ridotti) importi di quota; anzi, è sperabile che il favorevole risultato economico dei corsi del 2020, sia mantenuto, essendosi manifestate avvisaglie di calo di partecipazione per alcune materie (come quelle del DM 11.4.11. ed alcune norme (Uni En 81.28, 72 e 73; 17020; 2^ ediz.17065; CEI 11.27 e valutazione dei rischi ascensori). Pertanto, a biglie ferme, possiamo contare – nel momento in cui elaboriamo la presente suddivisione degli importi di cui al **bilancio preventivo 2020** – *sulle stesse quote 2019 ma con 1 associato in più, iscrittosi nel 2020, pertanto, assegnando il budget alle seguenti 18 voci di spesa pari a* ***€ 82.000,00.***

02-Seminari-Convegni-Riunioni: GdL e CD……4.000,00
03-Spese legali (consulenza annuale + singole specifiche relazioni/lettere)……..2.500,00
04-Commercialista-spese amm.ve e fiscali-Mod. Eas-F24-relazione Revisore dei Conti…...6.500,00
05-1 assemblea annua + eventuale IFAA/fine anno (a seconda del risultato ricavi-spese)……..4.500,00
06-Iscrizione a Enti normativi, Federazioni, Comitati, Commissioni (CEI-UNI-FINCO)……...5.000,00
07-Spese sede: Contr. assist. tecn/inform. Consis srl; Contr. TIM;Locaz./rip.ni/Brt/m.cons……15.000,00
08-Addetta segreteria (CoCoCo)……10.000,00
09-Acquisto norme……...1.500,00
10-Bruxelles…….1.800,00
11-Consulente del Lavoro – costi adempimenti, paghe……1.200,00
12-F.A.S.L. Fondo Accantonamento Spese Legali …….2.500,00
13-Magazine, sito e opera intellettuale Ordine Giornalisti-Direttore Responsabile……4.500,00
14-Rimborsi spese viaggi/trasferte/Hotels……1.500,00
15-Opera professionale 3 consulenti esterni……4.500,00
16-Patrocinii UN.I.O.N. – partec. a 2 Fiere, utilizzo stand, costi viaggi e di ev. Convegni……3.500,00
17-Fondi-TFR ed eventuali spese accessorie……...1.500,00
18- Imp./Tributi/costi ten. conto Unicredit/bb-costi dipend.occas./Iva profess.ti/Tasi……..12.000,00

Redatto, 16.01.2020 **Totale 82.000,00**

Da: Segreteria DGMCCVNT [mailto:dgmccvnt.segreteria@mise.gov.it]
Inviato: venerdì 10 gennaio 2020 10:20
A: Presidente UN.I.O.N. <presidente@uni-on.it>
Oggetto: Migliori Auguri di Natale e Buon inizio 2020

Gentile Presidente Iginio S. Lentini,

ringrazio calorosamente e auguro anche a lei un Felice Anno Nuovo.

Loredana Gulino

Ministero Sviluppo Economico
Direttore Generale per il
Mercato, la Concorrenza, la Tutela
del Consumatore e la Normativa Tecnica
Via Sallustiana, 53 – 00187 ROMA
Tel. 06 4705 5309/5500
dgmccvnt.segreteria@mise.gov.it

- Accordo UNI-FINCO visualizzazione e acquisto norme pag. 37
- Regolamento Appalti - Tavolo congiunto Filiera Lavori e Progettazione pag. 41
- Relazione relativa alla Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali - Anno 2018 pag. 42
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge, 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale per esigenze indifferibili pag. 43
- Testo del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 (Codice degli Appalti) aggiornato con le modifiche intervenute, da ultimo con il "Decreto Fiscale" pag. 44
- Ministero del Lavoro: consultazione on-line in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Posizione UN.I.O.N. pag. 45
- COMUNICATO STAMPA 27/02/20: "Costruire in Verde. ASSOVERDE, un cambio di passo per lo sviluppo sostenibile" pag. 46

ENTE ITALIANO DI NORMAZIONE

Federazione Industrie Prodotti Impianti Servizi ed Opere Specialistiche per le Costruzioni

ACCORDO DI COLLABORAZIONE
PER LA DIFFUSIONE DELLA NORMAZIONE TECNICA
PRESSO LE ORGANIZZAZIONI IMPRENDITORIALI

Tra

UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione con sede in Milano, via Sannio 2, Codice fiscale 80037830157, Partita Iva 06786300159, nella persona del suo Presidente, dr. Piero Torretta

e

FINCO – Federazione Industrie Prodotti Impianti Servizi ed Opere Specialistiche per le Costruzioni con sede in Roma, Via Brenta 13, Codice fiscale 96308870581, nella persona del suo Presidente, dr.ssa Carla Tomasi

AVENTE PER OGGETTO

un'ampia diffusione, tra le aziende aderenti al sistema associativo di FINCO, di abbonamenti alla visualizzazione della raccolta completa delle norme UNI.

PREMESSO CHE

- UNI è un'associazione privata senza scopo di lucro, il cui fine è quello di svolgere attività normativa in tutti i settori industriali, commerciali e del terziario, ad esclusione di quello elettrico ed elettrotecnico; e le cui competenze vengono riconosciute dal Regolamento UE n. 1025/2012 e dal decreto legislativo 15 dicembre 2017 n. 223; rappresenta l'Italia nel Comitato Europeo di Normazione (CEN) e nell'Organizzazione Internazionale di Normazione (ISO);

- FINCO aderisce ad UNI con un significativo numero di quote sociali sottoscritte annualmente e intende sostenere l'iniziativa oggetto del presente Accordo, per favorire l'adesione di tutte le aziende aderenti alle Organizzazioni Imprenditoriali federate in FINCO.

PREMESSO INOLTRE CHE

- E' compito istituzionale di UNI, ribadito dal Regolamento Europeo n. 1025/2012, e dal decreto legislativo 15 dicembre 2017 n. 223, mettere a disposizione e garantire la più ampia diffusione delle proprie normative tecniche nazionali, europee ed internazionali, anche attraverso la consultazione on line delle proprie banche dati ad un costo per l'utenza il meno oneroso possibile, compatibilmente con le esigenze di equilibrio economico di bilancio.

1

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1.

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente Accordo.

Articolo 2.

2.1 UNI garantisce alle aziende aderenti al sistema associativo di FINCO (secondo quanto specificato al punto 2.4), la possibilità di acquisire la singola Licenza d'uso delle norme UNI in diverse modalità e ad un prezzo annuo così determinato:

a) **Raccolta completa UNI** per aziende con meno di 50 dipendenti **Euro 200,00** + IVA di legge.
b) **Raccolta completa UNI** per aziende con oltre 50 dipendenti e fatturato inferiore a 500 milioni **Euro 300,00** + IVA di legge.
c) **Selezione norme UNI citate nel D.lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici":** per tutte le aziende = **Euro 50,00** + IVA di legge. Le norme contenute sono specificate nell'allegato (All.3).
d) **Selezione norme UNI NTC "Norme Tecniche per le Costruzioni":** per tutte le aziende = **Euro 140,00** + IVA di legge. Le norme contenute sono specificate nell'allegato (All. 4).

2.2 Per gli abbonamenti di cui al precedente punto 2.1 lettera c) "Selezione norme UNI citate nel D.lgs. 50/2016 - Codice dei contratti pubblici" e lettera d) "Selezione norme UNI NTC - Norme Tecniche per le Costruzioni", la licenza d'uso, oltre a quanto specificato al successivo art. 2.3 garantisce la possibilità di acquisto delle norme contenute in formato PDF al prezzo speciale di **Euro 15,00 cad.** + IVA di legge.
I file delle norme UNI acquistate al prezzo agevolato danno diritto ad un solo download per singolo acquisto, possono essere acquistate più volte e hanno la data di validità uguale a quella dell'abbonamento, pertanto alla scadenza dello stesso non saranno più utilizzabili.

2.3 La Licenza d'uso ha per oggetto la sola consultazione delle norme. La durata dell'abbonamento è stabilita in numero 12 mesi a decorrere dalla data di attivazione e non consente il rinnovo automatico dell'abbonamento stesso.

2.4 Ai fini dell'ottenimento della Licenza d'uso, l'Organizzazione Imprenditoriale aderente a FINCO (cui è iscritta l'azienda richiedente) deve previamente sottoscrivere - nell'interesse dei propri iscritti - il patto di adesione al presente Accordo (All.1). In assenza di una formale rinuncia si considerano validi i patti già sottoscritti negli anni precedenti.

2.5 Il presente Accordo decorre dal 1° gennaio 2020, e termina il 31 dicembre 2020, con esclusione di tacito rinnovo. UNI e FINCO s'impegnano sin d'ora a formalizzare, entro la scadenza del presente accordo, un eventuale rinnovo per il 2021.

Articolo 3.

3.1 Le Organizzazioni Imprenditoriali aderenti al sistema associativo di FINCO che hanno sottoscritto il patto di adesione di cui al punto 2.4 si impegnano a garantire la massima divulgazione dell'iniziativa e si impegnano a sostenerla - per tutta la sua durata - organizzando con cadenza periodica e sistematica apposite campagne informative attraverso i mezzi ritenuti più idonei (mail, sito web, ecc.), allo scopo di raggiungere ogni singola azienda iscritta. UNI si impegne a diffondere l'iniziativa attraverso i propri canali istituzionali e si rende disponibile a fornire la massima collaborazione alle Organizzazioni Imprenditoriali aderenti per individuare con ognuna di esse le modalità più idonee, in funzione della loro specificità, a comunicare le potenzialità e i benefici che l'iniziativa può garantire.

3.2 La richiesta di sottoscrizione del contratto per la Licenza d'uso deve essere espressa dalla singola azienda direttamente all'Organizzazione Imprenditoriale di FINCO che ha aderito al presente Accordo. Nel caso di aziende socie dirette della Federazione o di Organizzazioni Imprenditoriali aderenti a Finco (Associazioni, Federazioni, Fondazioni ecc.) la richiesta di sottoscrizione deve essere avanzata direttamente a Finco.

3.3 L'Organizzazione Imprenditoriale deve esaminare le richieste pervenute dalle singole aziende interessate e - previa verifica della sussistenza di un valido e vigente rapporto associativo con l'azienda richiedente e l'individuazione della tipologia di abbonamento ad essa spettante secondo quanto previsto al precedente Art. 2.1 - le trasmette ad UNI, tramite Finco, al seguente indirizzo mail: vendite@uni.com, compilando in ogni sua parte il modello di richiesta di attivazione (All. 2).

3.4 Il contratto di Licenza d'uso è stipulato esclusivamente tra UNI e l'azienda interessata, senza alcun coinvolgimento dell'Organizzazione Imprenditoriale cui l'azienda è iscritta né della Federazione.

Articolo 4.

4.1 L'UNI, ricevuta la richiesta di attivazione validata dall'Organizzazione imprenditoriale di riferimento, prende contatto con l'azienda interessata fornendogli le credenziali e le indicazioni per procedere con l'acquisizione della Licenza d'uso.

4.2 Per ottenere la Licenza d'uso l'azienda richiedente deve accettare in fase di acquisto il contratto che regola le condizioni generali di utilizzo del servizio di consultazione e versare il prezzo forfettario spettante.

4.3 UNI si riserva la facoltà di verificare che il richiedente sia effettivamente in possesso dei requisiti di cui all'Art. 2.1 per l'ottenimento della Licenza d'uso. UNI comunicherà per iscritto eventuali irregolarità all'azienda aderente e all'Organizzazione Imprenditoriale di riferimento e contestualmente procederà alla sospensione temporanea del servizio fino alla soluzione del problema. Resta inteso che, in caso di sospensione, non è previsto alcun risarcimento e/o rimborso da parte di UNI per l'eventuale periodo non goduto di accesso al servizio.

4.4 UNI si impegna ad inviare ad ogni abbonato, almeno 30 giorni prima della scadenza dell'abbonamento, un avviso di imminente scadenza della Licenza d'uso, affinché l'abbonato possa decidere se rinnovare o meno l'abbonamento alle condizioni poste dal nuovo eventuale Accordo.

4.5 Tutte le agevolazioni previste nel presente Accordo sono limitate all'anno 2020.

Articolo 5.

5.1 UNI e FINCO effettuano un monitoraggio continuo dell'andamento delle adesioni e dell'utilizzo degli strumenti offerti da UNI, anche nell'ottica di risolvere gli eventuali impedimenti che dovessero sorgere e concordare le necessarie e più opportune soluzioni. A tal fine, UNI e FINCO concordano sin d'ora di incontrarsi periodicamente – indicativamente ogni 4 o 6 mesi - per monitorare l'applicazione del presente Accordo.

5.2 Per gli scopi appena descritti, UNI designa quale proprio riferimento Alberto Brambilla, Responsabile Divisione Vendite (E-mail: vendite@uni.com) e FINCO designa quale proprio riferimento Angelo Artale, Direttore Generale Finco (E-mail: a.artale@fincoweb.org).

Articolo 6.

6.1 UNI e FINCO sono consapevoli che l'iniziativa di cui al presente Accordo possa portare ad un incremento della partecipazione delle aziende del settore. In questa prospettiva le Parti concordano sin d'ora che, ove si raggiungesse l'obiettivo di almeno 1.000 adesioni alla Licenza d'uso, verranno individuate ulteriori iniziative per agevolare ulteriormente l'accesso alle norme tecniche UNI alle aziende iscritte a tutte le Organizzazioni Imprenditoriali aderenti al sistema associativo di FINCO.

6.2 UNI e FINCO confermano che il presente Accordo è unicamente finalizzato alla diffusione e divulgazione della normativa tecnica UNI e riconoscono che, attraverso di esso non hanno inteso configurare alcun rapporto di intermediazione, distribuzione, rivendita della banca dati UNI complessivamente intesa o delle sue singole norme. A FINCO e alle Organizzazioni Imprenditoriali aderenti al suo sistema associativo non saranno riconosciuti rimborsi spese, royalties o altri benefici.

6.3 UNI dichiara - e FINCO ne prende atto - la propria disponibilità a sottoscrivere accordi di analogo contenuto con tutte le organizzazioni imprenditoriali e professionali che ne facciano richiesta, allo scopo di farne beneficiare i propri iscritti.

Milano, 08 Gennaio 2020

IL PRESIDENTE UNI
(Dott. Piero Torretta)

IL PRESIDENTE FINCO
(Dr.ssa Carla Tomasi)

Ai Soci Finco

Proseguono i lavori del Tavolo congiunto della Filiera Lavori *(Lavori e Requisiti Imprese)* e Progettazione *(Servizi di Architettura ed Ingegneria)*, volto a predisporre una proposta di testo condivisa in relazione all'emanando regolamento attuativo del Codice degli Appalti Pubblici *(schema di Regolamento Unico di Esecuzione, Attuazione ed Integrazione del Codice dei Contratti Pubblici)*.
In allegato foto della riunione odierna presso il Consiglio Nazionale degli Ingegneri,
dal cui Presidente e Coordinatore della Rete delle Professioni Tecniche è stata lanciata la proposta del Tavolo in questione.
Finco - insieme a tutte le principali rappresentanze interessate - partecipa attivamente ai lavori.

Dott. Angelo Artale

Direttore Generale
FINCO

Da: Dott. Artale Angelo [mailto:a.artale@fincoweb.org]
Inviato: martedì 14 gennaio 2020 13:31
A: FINCO <finco@fincoweb.org>
Oggetto: Relazione relativa alla vigilanza sulle concessionarie autostradali - Anno 2018
Priorità: Alta

Relazione relativa alla Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali - Anno 2018

Di seguito trovate il link alla Relazione in oggetto ad opera della competente Direzione generale per la Vigilanza sulle Concessioni Autostradali

La rete autostradale italiana è gestita da società concessionarie, di diritto pubblico e privato, che rispondono a differenti soggetti concedenti.
La maggioranza della rete in concessione è regolata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, subentrato ad Anas S.p.A. nel ruolo di concedente dal 1 ottobre 2012.
La rete autostradale a pedaggio, data in concessione dal Ministero delle Infrastrutture, è gestita da 22 società con 25 rapporti concessori, regolati da apposite convenzioni, atteso che la Società SATAP S.p.A. risulta titolare della concessione per la A21 (Torino – Piacenza) e la A4 (Torino – Milano), la Società Salt S.p.A. risulta titolare della concessione per la tratta Autocisa e per la tratta Ligure – Toscana e la Società Fiori S.p.A. risulta titolare della concessione per la tratta A6 e per la tratta A10. L'intera rete in esercizio si sviluppa per 5.886,6 Km.

RELAZIONE 2018.pdf

Data di ultima modifica: **14/01/2020**
Data di pubblicazione: **13/01/2020**

Cordiali saluti
Angelo Artale

Dott. Angelo Artale

Direttore Generale
FINCO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 19 dicembre 2019, n. **157**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 dicembre 2019

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GUALTIERI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* BONAFEDE

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE
IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 26 OTTOBRE 2019, N. 124

All'articolo 1:

al comma 4, lettera *b)*, dopo le parole: «recuperando l'importo di cui al comma 3» sono inserite le seguenti: «del presente articolo».

All'articolo 3:

al comma 4, primo periodo, le parole: «Istituto nazionale previdenza sociale» sono sostituite dalle seguenti: «Istituto nazionale della previdenza sociale» e le parole: «sul lavoro, definiscono» sono sostituite dalle seguenti: «sul lavoro definiscono»;

al comma 5:

all'alinea, le parole: «n. 223 del 2006» sono sostituite dalle seguenti: «4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248»;

al capoverso 49-*quater*, terzo periodo, le parole: «entro i trenta successivi» sono sostituite dalle seguenti: «entro i trenta giorni successivi»;

al comma 6, capoverso 2-*ter*, le parole: «la sanzione di euro 1.000 per» sono sostituite dalle seguenti: «una sanzione pari al 5 per cento dell'importo, per importi fino a 5.000 euro, e pari a 250 euro, per importi superiori a 5.000 euro,».

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 *(Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del* reverse charge *per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera)*. — 1. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:

"Art. 17-*bis (Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del* reverse charge *per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera)*. — 1. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, i soggetti di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato, ai sensi degli articoli 2, comma 2, 5, comma 3, lettera *d)*, e 73, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e 1, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio. Il versamento delle ritenute di cui al periodo precedente è effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.

2. Al fine di consentire al committente il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento di cui all'articolo 18, comma 1, l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese su-

Testo del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 (Codice degli Appalti) aggiornato con le modifiche intervenute, da ultimo con il "Decreto Fiscale"

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *(G.U. 19 aprile 2016, n. 91, S.O)*

Codice dei contratti pubblici

Parte I
Ambito di applicazione, principi, disposizioni comuni ed esclusioni

Titolo I
Principi generali e disposizioni comuni

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione
Art. 2 Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome
Art. 3 Definizioni

Titolo II
Contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione

Art. 4 Principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi
Art. 5 Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico
Art. 6 Appalti nei settori speciali e concessioni aggiudicati ad una joint- venture o ad un ente aggiudicatore facente parte di una joint venture
Art. 7 Appalti e concessioni aggiudicati ad un'impresa collegata
Art. 8 Esclusione di attività direttamente esposte alla concorrenza
Art. 9 Contratti di servizi aggiudicati in base ad un diritto esclusivo
Art. 10 Contratti nel settore dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali
Art. 11 Appalti aggiudicati da particolari enti aggiudicatori per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia
Art. 12 Esclusioni specifiche per le concessioni nel settore idrico
Art. 13 Appalti nei settori speciali aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi
Art. 14 Appalti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati per fini diversi dal perseguimento di un'attività interessata o per l'esercizio di un'attività in un Paese terzo
Art. 15 Esclusioni nel settore delle comunicazioni elettroniche
Art. 16 Contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali
Art. 17 Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi
Art. 17-*bis* Altri appalti esclusi
Art. 18 Esclusioni specifiche per contratti di concessioni
Art. 19 Contratti di sponsorizzazione
Art. 20 Opera pubblica realizzata a spese del privato

L'INTERO DOC. è DISPONIBILE IN SEGRETERIA

Oggetto: *Ministero del Lavoro: consultazione on-line in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro*

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha lanciato lo scorso dicembre una consultazione pubblica in materia di tutela di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, aperta fino al 31 gennaio p.v.

L'obiettivo è quello di raccogliere input, esperienze e proposte che possano contribuire a definire le priorità dell'azione di governo nell'ambito del tema di cui all'oggetto, che lo stesso Ministro del Lavoro Nunzia Catalfo ha individuato tra i cardini sin da inizio incarico.

Gli stakeholders potranno sottoporre al Ministero competente progetti da sviluppare, best practice da replicare, e riflessioni sul quadro normativo vigente a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Si richiede pertanto di voler gentilmente inviare tali osservazioni entro e non oltre lunedì 27 gennaio p.v., per consentire alla scrivente Direzione di elaborare e sottoporre al Ministero una posizione congiunta da parte della Federazione.

Cordiali Saluti
Angelo Artale

POSIZIONE UN.I.O.N.

diretta al Tavolo di confronto interistituzionale salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

UN.I.O.N. - Unione Italiana Organismi Notificati, in qualità di Associazione rappresentativa di numerosi Organismi privati che operano nel settore delle verifiche periodiche di sicurezza di macchine, apparecchiature ed impianti a fini di tutela della e salute sul lavoro e dei consumatori in generale:
nel concordare con l'opportunità della costituzione da parte dei Ministeri del Lavoro e Politiche Sociali e della Salute di un Tavolo interistituzionale allargato alle Parti Sociali per sollecitare l'attenzione istituzionale e politica sui problemi della salute e sicurezza nel lavoro, e condividendo sul piano generale quanto già osservato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, esprime di seguito le proprie proposte:

riguardo alla figura degli operatori delle verifiche, si ritiene necessario definire in modo completo ed unitario le caratteristiche ed i requisiti professionali da soddisfare perché sia loro riconosciuto l'accesso alla funzione (si tratta, infatti, di incaricati di pubblico servizio). Dette specificazioni vanno inserite nei moduli europei, con referenziazione delle loro qualificazioni al sistema EQF, prevedendo ai verificatori riconosciuti la possibilità di ottenere l'attestazione prevista dalla legge 4/2013.

A questo scopo occorre, conseguentemente, operare per il miglioramento della qualità dei percorsi formativi di ammissione alla professione prevedendo, oltre ai contenuti tecnici, anche adatti percorsi di affiancamento pratico e, specialmente, l'inserimento di sistemi strutturati di valutazione dell'efficacia della formazione acquisita dei verificatori potrebbe essere utilmente istituito un Elenco nazionale (o quantomeno territoriale).

Si ritiene necessario, con riguardo all'intero sistema legislativo della sicurezza, un deciso sforzo di semplificazione della legislazione in materia:

sul piano più generale, facendo estensivamente ricorso allo strumento del "rinvio" alla normativa tecnica ISO-EN-UNI, previo il riconoscimento giuridico dell'efficacia della conformità alla normativa tecnica anche nei confronti degli organi di vigilanza e del giudice e, su quello particolare, operando una armonizzazione della regolamentazione delle verifiche obbligatorie, attualmente dispersa in una diversificata serie di documenti legislativi.

Presidente UN.I.O.N.
Dott. Iginio S. Lentini

Roma, 22.01.20

COMUNICATO STAMPA

27/02/20: "Costruire in Verde. ASSOVERDE, un cambio di passo per lo sviluppo sostenibile"

Roma, 13 gennaio 2020 – Il **27 febbraio 2020**, in occasione della Fiera "*MyPlant&Garden*" (Milano – RHO, dal 26 al 28 febbraio), Assoverde – Associazione Italiana Costruttori del Verde – promuove **il Convegno_*"Costruire in Verde. Assoverde, un cambio di passo per lo sviluppo sostenibile"***.

Sarà l'occasione per presentare il nuovo impulso dell'Associazione, frutto della centralità e delle potenzialità che il settore del verde riveste oggi e in risposta ai grandi **temi dell'inquinamento ambientale, del dissesto idrogeologico, della qualità e della salubrità degli spazi urbani**.

Assoverde risponde a questi temi rafforzando, al suo interno, la "rete" delle Imprese e dei Professionisti, per raccordarla direttamente ai settori istituzionali, del "Governo" e dello "Sviluppo", e al mondo accademico, della "Ricerca" e della "Innovazione".

A sostegno del nuovo impulso: **il trasferimento "strategico" della sede a Roma**, con sede legale nella stessa e bellissima sede cinquecentesca di CONFAGRICOLTURA e sede operativa nel prestigioso quartiere Coppedé - presso gli uffici di FINCO - Federazione Industrie Prodotti Impianti Servizi ed Opere Specialistiche per le Costruzioni - con **nuovi assetti organizzativi ed operativi**.

Tra le principali funzioni che segnano ***"il cambio di passo"* dell'Associazione**: lo sviluppo di **nuove sinergie** per cogliere le varie opportunità in campo; la costruzione di **azioni coordinate** volte a rafforzare e valorizzare le specificità del settore, sia nei lavori privati che negli appalti pubblici; la **rappresentazione del comparto** nelle sue svariate forme, sia a livello nazionale che internazionale.

Ma, soprattutto, **l'estensione dei servizi alle Imprese**: costruzione di un "osservatorio" analitico del settore; organizzazione di iniziative di formazione e tirocini mirati; promozione delle Aziende all'interno di eventi e manifestazioni; fornitura assistita di documentazione, materiali e contributi specialistici; in altre parole, **rappresentazione, visibilità e sviluppo delle Imprese nella "rete" Assoverde**.

Nel corso dell'evento sarà inoltre ufficializzato **l'Accordo di collaborazione con PAYSAGE** - Rivista Internazionale di Architettura del Paesaggio: una importante piattaforma di collaborazione tra la Rivista leader nel settore del progetto del paesaggio e l'Associazione.

Questo e altro sarà presentato nell'evento del 27 febbraio, nell'importante salotto di "**MyPlant&Garden**", insieme a una serie di vantaggi che Assoverde offre ai propri Iscritti: la **possibilità di essere rappresentati in Fiera** nelle tre giornate - dal 26 al 28 febbraio, presso spazi espositivi dedicati - e, non ultima, la **scontistica su veicoli da lavoro, prevista dalla Convenzione con RENAULT RETAIL GROUP-Italia**, che sarà illustrata e sottoscritta durante il Convegno.

Per ASSOVERDE: Arch. Stefania Pisanti

ASSOVERDE - Associazione Italiana dei Costruttori del Verde – è un organismo di rilevanza nazionale, senza scopo di lucro, che opera dal 1982, con il fine di promuovere la salvaguardia dell'ambiente, del paesaggio e del suolo. Recentemente aperta anche ai Professionisti, l'Associazione comprende al suo interno oltre 200 imprese che operano nel settore del verde e nei relativi comparti (manutenzione e cura del verde, verde storico, verde sportivo, arredo urbano, bio-architettura, ingegneria naturalistica, architettura del paesaggio, ecc.). Si tratta di piccole, medie e grandi Imprese che raggiungono un fatturato complessivo di quasi cinquecento milioni di euro, senza contare le ulteriori entità afferenti al comparto del verde, non direttamente iscritte all'Associazione, ma che pure Assoverde rappresenta e supporta con attività e servizi mirati. **Assoverde aderisce a FINCO** - Federazione Industrie Prodotti Impianti Servizi ed Opere Specialistiche per le Costruzioni. **Ha sede a Roma, nella stessa e bellissima sede cinquecentesca di Confagricoltura**.

NEWS

- Casaeclima: “Ecobosus in compensazione anche con le accise” pag. 48
- Agenzia delle Entrate, Risposta n. 1/2020 pag. 51
- Studio Cataldi: “Condominio, l’attività ispettiva del garante privacy” pag. 54

ecobonus in compensazione anche con le accise

casaeclima.com/ar_40504__agenzia-entrate-ecobonus-compensazione-anche-accise.html

Mercoledi 8 Gennaio 2020

Agenzia delle Entrate: ecobonus in compensazione anche con le accise
Il credito d'imposta può essere utilizzato, mediante F24 accise, per il pagamento di quanto dovuto sulla produzione e la vendita di energia elettrica e gas naturale
Un istante, che si occupa della vendita di energia elettrica e gas naturale, espone quanto qui di seguito sinteticamente riportato.

L'istante ha tra i propri clienti imprese che eseguono interventi di riqualificazione edilizia volti all'efficienza energetica.

L'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come novellato dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, prevede che l'importo spettante ai fini della detrazione d'imposta maturata a seguito di interventi edilizi eseguiti sull'involucro degli edifici condominiali per migliorare l'efficienza energetica possa essere ceduto all'impresa che esegue l'intervento in cambio di uno "sconto" sull'importo indicato in fattura.

Per l'impresa che realizza il lavoro tale importo costituisce un credito d'imposta da utilizzare in compensazione in cinque quote annuali di uguale importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

In alternativa, l'impresa può cedere detto credito ai propri fornitori che, a loro volta, possono utilizzarlo in compensazione alle medesime condizioni.

Premesso quanto sopra e posto che l'impresa che esegue i predetti interventi di riqualificazione edilizia di edifici condominiali, cessionaria del credito d'imposta, vuole a sua volta cederlo all'istante, che le fornisce di energia elettrica e/o gas naturale, con l'interpello viene chiesto se tale credito possa essere utilizzato in compensazione con i "tributi dovuti a titolo di accise sul consumo di energia elettrica e gas naturale".

LA SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE. In sintesi, l'istante ritiene di potere utilizzare il citato credito d'imposta in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, anche per quanto dovuto per accise.

IL PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE. Con la Risposta n. 1 del 7 gennaio 2020, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che "la soluzione prospettata dall'istante è condivisibile. L'articolo 14, comma 3.1, del decreto-legge n. 63 del 2013 prevede che "Per gli interventi di efficienza energetica di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,n. 241 .... Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta la facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi...".

Il committente (primo cedente) può cedere all'impresa esecutrice (primo cessionario) dell'intervento di riqualificazione energetica sull'edificio condominiale l'importo che gli spetta ai fini della detrazione d'imposta. L'impresa acquisisce così un credito d'imposta da utilizzare in compensazione in cinque rate annuali di pari importo, riconoscendo al committente un importo di pari ammontare, sotto forma di "sconto" sul corrispettivo dovuto.

L'impresa può cedere tale credito d'imposta ad un proprio fornitore (secondo cessionario) che, a sua volta, può utilizzarlo solo in compensazione alle medesime condizioni del primo cessionario (cfr. provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate protocollo n. 660057 del 31 luglio 2019).

Tanto premesso, l'articolo 28, comma 7, n. 388 del 2000, prevede che "A decorrere dal 1° marzo 2001 i pagamenti delle somme di cui alle lettere a), e) e g) del comma 2 [imposte sulle produzioni e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 - c.d. T.U. accise - (NDR)], nonché di cui al comma 10 possono essere effettuati, limitatamente a quelle che affluiscono ai capitoli di bilancio dello Stato e alla contabilità speciale ai sensi dell'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, anche mediante il versamento unitario previsto dall'articolo 17del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con possibilità di compensazione con altre imposte e contributi.".

È quindi consentito versare le accise utilizzando il modello di pagamento unificato "F24 ACCISE", con possibilità di compensazione con crediti per altre imposte.

Non è, invece, consentito utilizzare le eccedenze a credito per accise per compensare i debiti per altre imposte e contributi.

Pertanto, in virtù del rinvio all'articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997 contenuto nell'articolo 14 del d.l. n. 63 del 2013, il credito d'imposta in argomento può essere utilizzato - mediante il modello F24 accise - per compensare il debito per le accise dovute sulla produzione e la vendita di energia elettrica e gas naturale".

In allegato la Risposta n. 1/2020

Agenzia Entrate

Divisione Contribuenti

Risposta n. 1

OGGETTO: Interpello articolo 11, comma 1, lett. a) legge 27 luglio 2000, n. 212 - utilizzo del credito d'imposta di cui all'art. 13, comma 3.1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 in compensazione con il debito per le accise.

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

QUESITO

[ALFA], di seguito istante, che si occupa della vendita di energia elettrica e gas naturale, espone quanto qui di seguito sinteticamente riportato.

L'istante ha tra i propri clienti imprese che eseguono interventi di riqualificazione edilizia volti all'efficienza energetica.

L'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come novellato dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, prevede che l'importo spettante ai fini della detrazione d'imposta maturata a seguito di interventi edilizi eseguiti sull'involucro degli edifici condominiali per migliorare l'efficienza energetica possa essere ceduto all'impresa che esegue l'intervento in cambio di uno "sconto" sull'importo indicato in fattura.

Per l'impresa che realizza il lavoro tale importo costituisce un credito d'imposta da utilizzare in compensazione in cinque quote annuali di uguale importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

In alternativa, l'impresa può cedere detto credito ai propri fornitori che, a loro volta, possono utilizzarlo in compensazione alle medesime condizioni.

Premesso quanto sopra e posto che l'impresa che esegue i predetti interventi di riqualificazione edilizia di edifici condominiali, cessionaria del credito d'imposta, vuole a sua volta cederlo all'istante, che le fornisce di energia elettrica e/o gas naturale, con l'interpello viene chiesto se tale credito possa essere utilizzato in compensazione con i "*tributi dovuti a titolo di accise sul consumo di energia elettrica e gas naturale*".

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

In sintesi, l'istante ritiene di potere utilizzare il citato credito d'imposta in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, anche per quanto dovuto per accise.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

La soluzione prospettata dall'istante è condivisibile.

L'articolo 14, comma 3.1, del decreto-legge n. 63 del 2013 prevede che "*Per gli interventi di efficienza energetica di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,n. 241 .... Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta la facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi...*".

Il committente (primo cedente) può cedere all'impresa esecutrice (primo cessionario) dell'intervento di riqualificazione energetica sull'edificio condominiale l'importo che gli spetta ai fini della detrazione d'imposta. L'impresa acquisisce così un credito d'imposta da utilizzare in compensazione in cinque rate annuali di pari importo, riconoscendo al committente un importo di pari ammontare, sotto forma di "sconto" sul corrispettivo dovuto.

L'impresa può cedere tale credito d'imposta ad un proprio fornitore (secondo cessionario) che, a sua volta, può utilizzarlo solo in compensazione alle medesime condizioni del primo cessionario (cfr. provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate protocollo n. 660057 del 31 luglio 2019).

Tanto premesso, l'articolo 28, comma 7, n. 388 del 2000, prevede che *"A decorrere dal 1° marzo 2001 i pagamenti delle somme di cui alle lettere a), e) e g) del comma 2* [imposte sulle produzioni e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 - c.d. T.U. accise - (NDR)], *nonché di cui al comma 10 possono essere effettuati, limitatamente a quelle che affluiscono ai capitoli di bilancio dello Stato e alla contabilità speciale ai sensi dell'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, anche mediante il versamento unitario previsto dall'articolo 17del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con possibilità di compensazione con altre imposte e contributi."*.

È quindi consentito versare le accise utilizzando il modello di pagamento unificato "F24 ACCISE", con possibilità di compensazione con crediti per altre imposte.

Non è, invece, consentito utilizzare le eccedenze a credito per accise per compensare i debiti per altre imposte e contributi.

Pertanto, in virtù del rinvio all'articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997 contenuto nell'articolo 14 del d.l. n. 63 del 2013, il credito d'imposta in argomento può essere utilizzato - mediante il modello F24 accise - per compensare il debito per le accise dovute sulla produzione e la vendita di energia elettrica e gas naturale.

IL CAPO DIVISIONE

(firmato digitalmente)

Studio Cataldi
il diritto quotidiano

Condominio: l'attività ispettiva del Garante privacy

Anche i condomini possono essere oggetto dei controlli del Garante privacy, condotti con la Guardia di finanza e non necessariamente preannunciati

di Valeria Zeppilli - Gli articoli 157 e 158 del Codice privacy prevedono che il Garante privacy possa condurre un'attività ispettiva per il controllo del rispetto della normativa in materia di tutela e protezione dei dati personali.

Sebbene tale attività non sia di per sé destinata ai condomini né agli amministratori di condominio, in alcuni casi è possibile che la stessa li interessi.

Privacy: l'attività ispettiva

[Torna su]

L'attività ispettiva del Garante non è svolta liberamente ma secondo un piano operativo pubblicato online e lungo periodi semestrali. Ad essa collabora anche la Guardia di finanza, in particolare il suo nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche.

Attività ispettiva del Garante in condominio: quando scatta

[Torna su]

Tale attività diviene obbligatoria anche nei condomini ogniqualvolta il Garante riceva una segnalazione circa il mancato o non corretto rispetto del codice della privacy.

Si precisa che non è indispensabile che la segnalazione sia fatta da un condomino, ma per far scattare i controlli è sufficiente che la stessa provenga da un qualsiasi soggetto che abbia notato una violazione.

Privacy: attività ispettiva e ruolo dell'amministratore di condominio

Quando viene avviata un'attività ispettiva in un condominio, l'amministratore assume un ruolo fondamentale.

Egli, infatti, deve riuscire a dimostrare che la mancanza, anche laddove sia effettivamente accertata, derivi non da un inadempimento ma da una scelta ponderata o da una necessità non altrimenti fronteggiabile. E nel farlo, deve tenere conto del fatto che il

Garante, durante i controlli, ha la possibilità di accedere a tutte le banche dati e gli archivi e che può chiedergli l'esibizione di tutti i documenti rilevanti.

Ispezione nell'abitazione di un condomino

[Torna su]

L'amministratore, in ogni caso, deve sapere che, se è necessario svolgere l'ispezione all'interno di un'abitazione, è indispensabile che il Garante ottenga prima "l'assenso informato del titolare o del responsabile". In alternativa, l'ispezione può avvenire solo previa autorizzazione del tribunale territorialmente competente, che va rilasciata copia all'amministratore.

Ispezioni in condominio: il preavviso non è necessario

[Torna su]

Infine, resta da chiarire che le ispezioni condotte dal Garante privacy in condominio non devono essere necessariamente oggetto di una preventiva comunicazione, ma possono avvenire anche a sorpresa.

Per tale ragione, è sempre bene tenersi pronti e avere tutta la documentazione relativa alla gestione dei dati personali in ordine e a disposizione per essere visionata e controllata.

UN.I.O.N.
LE PECULIARITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

Nel raffronto con le altre associazioni di categoria degli Organismi, al di là dei comuni servizi erogati ai propri iscritti, in parte similari, UN.I.O.N. ha le seguenti esclusività:

A) Corsi di formazione periodico annuali sulle nuove normative tecnico-legislative e loro aggiornamenti, in merito anche alle norme sulla Conformità, UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e 17065, (in relazione alla dimostrazione annuale di frequenza insita nella permanenza dell'autorizzazione ministeriale);

B) UN.I.O.N. MAGAZINE – organo mensile esclusivo del mondo degli Organismi Notificati, Abilitati, Autorizzati (informazione-comunicazione-cultura, valori, operatività e funzionalità della certificazione di attestazione della conformità e delle ispezioni periodiche di impianti/servizi);

C) UN.I.O.A. associazione all'interno di UN.I.O.N. specifica degli Organismi di sola Ispezione;

D) Comitato di Controllo del Codice Deontologico UN.I.O.N. di cui fanno parte il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; oltre al Movimento Difesa del Cittadino;

E) Assemblea annua di 2 giorni con annesso Workshop riservato alle relazioni di Ministeri, Enti, Docenti, Consulenti;

F) Attività a Bruxelles in ambito UE: delega ai fini della dimostrazione di partecipazione ai lavori NB-Lift & Machinery e invio del report agli iscritti "Notificati"; GdL "Ad Hoc": inserimento di un delegato UN.I.O.N. ai lavori di omogeneità dell'accreditamento europeo;

G) Concessione al nuovo iscritto di un periodo di prova (1 anno) per verificare "de visu" l'attività UN.I.O.N., pagando una quota ridotta, promozionale.

CONTATTI

Via Michelangelo Peroglio, 15
00144 – Roma

Tel. 06.87694103
Fax 06.81151699
Cell. 3351004161

info@uni-on.it
unionitalia@legalmail.it

www.uni-on.it

UN.I.O.N. è l'Associazione delle imprese dei servizi di Certificazione CE di prodotto, operanti nella qualità di Organismo Notificato e Accreditato per varie Direttive comunitarie, regolamentate dal Governo con appositi decreti.

UN.I.O.N. è anche rappresentativa degli Organismi Abilitati, imprese parimenti autorizzate dal Ministero dello Sviluppo Economico ai fini dell'esecuzione di verifiche periodiche di legge degli impianti, regolamentati da Decreti nazionali (DPR 462/01 e ATEX). L'Associazione riunisce le sole PMI del settore con un target dimensionale da piccola/media impresa.
UN.I.O.N. è anche rappresentativa dei Soggetti Autorizzati alle verifiche degli apparecchi di sollevamento (attrezzature di lavoro) di cui al D.M. 11.4.11 art. 71, abilitati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

TEMATICHE E PROBLEMATICHE

Direttive UE di nuovo approccio e di approccio globale
Certificazioni CE
Legislazione nazionale ed europea
Ministeri: circolari, quesiti, risposte, proposte
Attività MiSE: DG MCCVNT
Attività MLPS: DG Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali
Legislativo, Consiglio di Stato, Corte Costituzionale
Pareri legali e Pareri tecnici
Comportamento Organismi Notificati e/o Abilitati iscritti
Prodotti in attesa di regolamentazione
Lift & Machinery Notified Bodies Group – Bruxelles
UNI, CEI: norme e informativa di aggiornamento
Comitato di Controllo Codice Deontologico UN.I.O.N.
Lettere e segnalazioni pervenute: risposte
Assemblee, convegni, riunioni, Workshop
DPR 462/01 – operatività e problematiche/Accreditamento
DM 11.4.11 – operatività e problematiche
Ex DPR 162/99 – operatività e problematiche
Attività gruppi di lavoro (GdL)

UN.I.O.N. rappresenta e tutela non solo gli interessi dei soci iscritti, ma attraverso i dettati di cui all'affidamento delle Direttive comunitarie di Nuovo Approccio, difende la sicurezza di consumatori e utenti nell'utilizzo di impianti, operando per la loro incolumità.

L'Associazione dialoga con le istituzioni – nazionali, regionali e comunitarie – per favorire la progressiva liberalizzazione dei mercati attraverso l'affidamento, funzionale e operativo, di impianti e prodotti non regolamentati.

L'Associazione diffonde la cultura morale dell'opera, essendosi dotata di un Codice Deontologico firmato dagli iscritti.
Attraverso la costituzione di 3 GdL, ciascuno specifico dei prodotti rappresentati dall'Associazione, assicura agli iscritti un luogo di incontro e di dibattito per l'analisi delle problematiche relative ad autorizzazioni e abilitazioni.

UN.I.O.N. partecipa con un proprio delegato alle riunioni periodiche di Direttiva Ascensori che si svolgono presso il Coordinamento Europeo degli OO.NN. a Bruxelles; permette l'immediata conoscenza delle decisioni prese e delle tematiche analizzate, attraverso i verbali e la eventuale traduzione della documentazione.

UN.I.O.N. MAGAZINE è l'organo di stampa, di comunicazione e informazione mensile che l'Associazione privilegia nella trattazione di tematiche legislative nazionali e comunitarie, di quesiti tecnici, di notazioni, interventi presso la P.A., oltre ad essere prezioso unico strumento di approfondimento della complessiva attività degli Organismi Notificati e Abilitati.

Per la natura stessa dell'operatività degli Organismi Notificati/Abilitati e dei Soggetti parimenti autorizzati dalla P.A., il presente organo di stampa fa riferimento a UN.I.O.N. da cui attinge notizie, fatti, relazioni e situazioni di mercato, attività associativa, proposte e comunicazioni, pubblicando quant'altro pervenuto all'Associazione o al Direttore Responsabile del periodico stesso. Articoli, foto, disegni e manoscritti inviati alla redazione non si restituiscono. Gli articoli, anche se non firmati, impegnano, comunque, il Direttore Responsabile. È consentita la copia di parte del contenuto purché ne sia citata la fonte.

La sede centrale dell'Associazione è a Roma e la copertura operativa degli iscritti assicura la copertura sull'intero territorio.

ELENCO ASSOCIATI 2020

ORGANISMI NOTIFICATI (Ascensori, Macchine e PED) e ORGANISMI ABILITATI (DPR 462/01 e DM 11.04.11)

REGIONE ASSOCIATI	INDIRIZZO	AUTOR. 462 (22)	ART. 71 (13)	NOTIF. (11)	DIR. MACCHINE PED (3)	E-MAIL PEC	TEL./FAX
TRENTINO ALTO ADIGE							
IES INGEGNERIA E SICUREZZA DEGASPERI SRL	Via Marie Curie, 17 39100 Bolzano	462	X	ex DPR 162/99 & S.M.I.	DIRETTIVA MACCHINE;	info@iesbz.it iesbz@pec.brennercom.net	0471/301611 0471/326266
TVE SRL	Via Kufstein, 1 – 38121 Trento	462	X			info@tve-se.eu tve@pec.it	0461/935118 0461/959150
MESSTECHNIK SUD SRL	Via Vittorio Veneto, 35 39100 Bolzano	462				info@messtechnik-sued.com messtechniksued@pec.it	340/4789742 0471/972697
VENETO							
C.T.E. CERTIFICAZIONI SRL	Viale del Lavoro, 14 35020 Ponte S. Nicolò (PD)	462	X			info@cte-certificazioni.com cte-certificazioni@pec.it	049/635551 049/8987317
LOMBARDIA							
C.S.D.M. SRL	Via E. Caviglia, 3 – 20139 Milano	462		ex DPR 162/99 & S.M.I.		info@csdm.it csdm@pec.csdm.it	02/56816188 02/56818575
SICAPT SRL	Via Palestro, 20 – 23900 Lecco			ex DPR 162/99 & S.M.I.		info@sicaptsrl.com mail@pec.sicaptsrl.com	0341/353721 0341/371327
VERIGO SRL	Via A. Stradivari, 3 20833 Giussano (MB)	462				info@verigo.it verigo@legalmail.it	0362/314111 0362/1631158
E.C.C. SRL	P.zza Giovine Italia, 4 21100 Varese	462				info@eccsrl.it info@pec.eccsrl.it	0332/1800100 0332/1800101
E.C.S. SRL EUROPE CERTIFICATION SERVICE	Via Cremona, 36 – 46100 Mantova		X	ex DPR 162/99 & S.M.I.		ecs@ecs-cert.com ecs@pec.ecs-cert.com	0376/288510 0376/287104
T-SYSTEM SRL	P.zza della Stazione, 5A 22073 F. Mornasco (CO)	462				tsystem@live.it t-system@legalmail.it	031/891267 031/4039569
ISPEDIA SRL	Via Ronco, 8 – 25064 Gussago (BS)		X			info@ispedia.it ispedia@pec.it	0364/456500 0364/456500
ETI CONSULTING SRL	Via Manzoni, 35 – 20855 Lesmo (MB)	462				eticonsulting@virgilio.it eticonsultingsrl@actalispec.it	0362/1570947 0362/1570949
VERIFICATORI ASSOCIATI ITALIANI SRL	Via Giovanni Plana, 101 27058 Voghera (PV)	462	X			achillecester2000@yahoo.com vaisrl@pec.it	0383/369792 0383/640884
E.T.C. EUROPEAN TECHNOLOGICAL CERTIFICATION SRL	Via Piero e Alberto Pirelli, 16 20126 Milano		X		DIRETTIVA MACCHINE; PED TPED 2010/35/UE	info@eurotechcert.it postacertificata@pec.eurotechcert.it	02/6473693 02/66114728
PIEMONTE							
A. & C. SRL	Strada del Drosso, 128/23 10135 Torino	462				amministrazione@ac-srl.com aecsrl@mypec.eu	011/3473681 011/3273633
OCERT SRL	Via Spalato 65/B – 10141 Torino	462	X	ex DPR 162/99 & S.M.I.		info@ocert.it ocert@pec.it	011/3191611 011/3804222
CST SAS	Via Broglia 5/7 – 10023 Chieri (TO)	462	X			cst.piemonte@libero.it cst.piemonte@pec.cstpiemonte.com	011/9400410 011/4230078
AGENZIA BELTRAMO SNC	Via C. Borra 17/21 10064 Pinerolo (TO)	462	X			info@beltramo.it beltramo@pec.it	0121/76276 0121/700215

Elenco Associati 2019 – Rev. 11 del 07/01/2020

BOREAS SRL	Via Giuseppe Garibaldi 7 10122 Torino		X			info@boreas.it info@pec.boreas.it	011/8174896 011/5692074
MCJ SRL	Via Palazzo di Città, 11 14100 Asti (AT)		X	ex DPR 162/99 & S.M.I.		info@mcj.it info@pec.mcj.it	0141/321547 0141/412821
EMILIA ROMAGNA							
I.C.E.P.I. SPA	Via Paolo Belizzi, 29/31/33 29122 Piacenza	462		ex DPR 162/99 & S.M.I.	DIRETTIVA MACCHINE; PED TPED 2010/35/UE	info@icepi.com icepi@spt.it	0523/609585 0523/591300
TOSCANA							
** **ENER.CO.VE.CO. SRL**	Via Pungilupo, 29 56124 Pisa	462				info@enercoveco.org enercoveco@pec.it	050/575575 050/3138227
LAZIO							
I.N.C.S.A. SRL	Via M. Peroglio, 15 00144 Roma			ex DPR 162/99 & S.M.I.		info@incsa.it incsasrl@pec.it	06/52207850 06/52247268
CAMPANIA							
S.I.C. SRL	Via Nofilo, 13 – 84080 Comune Pellezzano (SA)	462		ex DPR 162/99 & S.M.I.		info@certificazionisic.com certificazionisic@pec.it	089/2756576 089/2751642
AZZURRA CERTIFICAZIONI SRL	Via Capitan Luca Mazzella 6 – 82100 Benevento	462	X			info@azzurracertificazioni.it azzurra.certificazioni.srl@pec.it	0824/482200 0824/482200
PUGLIA							
A.E.M.P ENGINEERING SERVICE SRL	Via Carlo Rosa 62 – 70032 Bitonto (BA)	462				info@aemp.it aemp@pec.it	080/3741012
E.M.Q-DIN SRL	Via Duomo, 6 – 70033 Corato (BA)	462	X	ex DPR 162/99 & S.M.I.		info@emq-din.it amministrazione@pec.emq-din.it	080/3588849 080/9995279
SICILIA							
*OEC ORGANISMO EUROPEO DI CERTIFICAZIONE SRL (A LATERE DA GENNAIO 2018)	Via Carucci, 7 – 98048 Spadafora (ME)			ex DPR 162/99 & S.M.I.		info@oecsrl.it oecmessina@arubapec.it	090/9941695 090/9941033
SARDEGNA							
*AUTOMATOS SRL	Via Tuveri, 102 – 09129 Cagliari	462		ex DPR 162/99 & S.M.I.		info@automatos.it; automatos@pec.it	070/2341315 1786065800

* ORGANISMI ADERENTI "A LATERE" – RAPPRESENTANZA NB-LIFT

** ENER.CO.VE.CO SRL QUOTA PROMOZIONALE DAL 10/10/2019 AL 10/10/2020